



Fabbricato

CONTRATTO DI ASSICURAZIONE MULTIGARANZIA PER LA
TUTELA DEI FABBRICATI CIVILI.

Il presente Fascicolo Informativo contenente:
▪ Nota Informativa, comprensiva del glossario;
▪ Condizioni di assicurazione;
deve essere consegnato al contraente prima
della sottoscrizione del contratto.

PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE LEGGERE
ATTENTAMENTE LA NOTA INFORMATIVA.

 **ITALIANA**
ASSICURAZIONI

REALE GROUP

TOGETHER MORE

FABBRICATO

CONDIZIONI CONTRATTUALI

Modello MULTI53151 - Ed. 04/2016

DISCIPLINA DEL CONTRATTO

La Polizza è costituita e disciplinata dal presente Fascicolo Informativo modello MULTI53151/FI, contenente le Condizioni Contrattuali e la nota informativa comprensiva del glossario, e dalla scheda di polizza modello MULTI53150 riportante le somme assicurate.

Con la firma della scheda di polizza modello MULTI53150 il Contraente approva le Condizioni Contrattuali previste nel presente Fascicolo Informativo modello MULTI53151/FI.

GARANZIE

Nelle Condizioni Contrattuali sono riportate quelle relative alle Sezioni:

- Incendio del fabbricato
- Incendio del contenuto dell'abitazione
- Cristalli
- Responsabilità Civile
- Danni da acqua
- Tutela legale
- Assistenza

Diventano operanti le garanzie per le quali siano stati espressamente indicati i dovuti riferimenti e importi nelle rispettive caselle della scheda di polizza modello MULTI53150.



DEFINIZIONI	pag. 3
NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE	pag. 7
SEZIONE INCENDIO DEL FABBRICATO	
Oggetto dell'assicurazione	pag. 10
Esclusioni	pag. 11
Condizioni facoltative	pag. 13
Franchigie – Scoperti - Limiti di indennizzo	pag. 15
SEZIONE INCENDIO DEL CONTENUTO DELL'ABITAZIONE	
Oggetto dell'assicurazione	pag. 17
Esclusioni	pag. 19
Franchigie - Limiti di indennizzo	pag. 19
SEZIONE CRISTALLI	
Oggetto dell'assicurazione	pag. 20
Esclusioni	pag. 20
Limite di indennizzo	pag. 20
SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE	
Oggetto dell'assicurazione	pag. 21
Esclusioni	pag. 22
Condizioni facoltative	pag. 23
Franchigie - Scoperti - Limiti di risarcimento	pag. 25
SEZIONE DANNI DA ACQUA	
Oggetto dell'assicurazione	pag. 26
Esclusioni	pag. 26
Condizioni facoltative	pag. 28
Franchigie - Scoperti - Limiti di indennizzo o di risarcimento	pag. 29
SEZIONE TUTELA LEGALE	
Oggetto dell'assicurazione	pag. 31
Esclusioni	pag. 33
Condizione facoltativa	pag. 34
SEZIONE ASSISTENZA	
Oggetto dell'assicurazione	pag. 35
Esclusioni	pag. 37
NORME CHE REGOLANO LA LIQUIDAZIONE DEI DANNI	
Sezione Incendio – Cristalli – Danni da acqua al fabbricato	pag. 38
Sezione Responsabilità Civile – Danni da acqua a terzi	pag. 40
Sezione Tutela Legale	pag. 41
Sezione Assistenza	pag. 42
COSA FARE IN CASO DI SINISTRO	pag. 43



NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente /Assicurato.

DEFINIZIONI

I termini definiti al singolare si intendono definiti anche al plurale e viceversa.

Nel testo che segue, si intendono:

ANNO ASSICURATIVO

Il periodo compreso tra la data di effetto dell'assicurazione e la data di prima scadenza, o tra due date di scadenza annuale tra loro successive, o tra l'ultima data di scadenza annuale e la data di cessazione dell'assicurazione. Nel caso di assicurazione stipulata di durata inferiore ad un anno, si intende la durata del contratto.

ASSICURATO

Il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione.

Resta inteso che:

- il soggetto assicurato può variare a seconda delle sezioni di polizza;
- l'Assicurato e il Contraente possono essere lo stesso soggetto o soggetti diversi.

ASSICURAZIONE

Il contratto di assicurazione che si conclude mediante sottoscrizione della polizza.

ASSISTENZA

Le prestazioni di immediato aiuto che la Società si impegna a fornire all'Assicurato nel caso in cui lo stesso si trovi in una situazione di difficoltà al seguito del verificarsi di un evento previsto in garanzia dall'assicurazione.

CENTRALE OPERATIVA

Componente della struttura organizzativa di Blue Assistance S.p.A., società di servizi facente parte del Gruppo Reale Mutua. La centrale operativa organizza ed eroga i servizi e le prestazioni di assistenza previsti in polizza.

CASO ASSICURATIVO

Il verificarsi del fatto dannoso, cioè la controversia, per il quale è prevista l'assicurazione, relativamente alla sezione Tutela Legale.

CONTENUTO DELLE UNITA' ABITATIVE

- Arredamento: mobilio e arredamento in genere dell'abitazione e dell'eventuale annesso ufficio privato, impianti portatili di condizionamento e riscaldamento, impianti di allarme, nonché quanto d'uso di casa e personale, anche se riposto in locali di ripostiglio di pertinenza del fabbricato stesso non comunicanti con i locali di abitazione. Se è assicurato il locatario sono comprese le migliorie dallo stesso apportate ai locali tenuti in locazione;
- oggetti pregiati: quadri, tappeti, arazzi, sculture e simili oggetti d'arte **(esclusi preziosi)**, nonché pellicce, oggetti e servizi di argenteria;
- gioielli e preziosi: oggetti d'oro o di platino o montati su detti metalli, pietre preziose e perle naturali e di coltura, raccolte e collezioni in genere.

Sono esclusi: denaro, valori e titoli di credito in genere, veicoli a motore, natanti e/o loro parti.

CONTENUTO DELLE PARTI COMUNI

Mobilio e arredamento in genere del condominio e le attrezzature in genere costituenti proprietà comune del condomino. **Sono esclusi i veicoli a motore, i natanti e/o loro parti.**

CONTRAENTE

Il soggetto che stipula il contratto. Il Contraente e l'Assicurato possono essere lo stesso soggetto o soggetti diversi.



NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente /Assicurato.

COSE

Oggetti materiali e animali.

ESPLOSIONE

Sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica, che si autopropaga ad elevata velocità.

FABBRICATO

L'intera costruzione edile comprese le sue pertinenze quali cantine, tettoie, box auto, recinzioni, cancelli, muri di contenimento e simili, piscine ed altre costruzioni edili adibite ad uso sportivo privato, centrale termica o caldaia murale, serbatoi e attrezzature fisse per gli impianti termici e idraulici. Sono compresi impianti solari termici e impianti fotovoltaici al servizio del fabbricato, stabilmente ancorati alla copertura dello stesso o nell'area di sua pertinenza, **purchè non coperti da altre assicurazioni**. Sono compresi gli impianti e le installazioni considerati immobili per natura o destinazione, realizzati nel fabbricato e al servizio dello stesso, quali fissi e infissi, impianti di allarme e di condizionamento se ancorati ai muri, tende purchè rigidamente fissate al fabbricato, antenne radiotelevisive e satellitari purchè fissate al fabbricato, tinteggiature, tappezzerie, moquettes e simili, affreschi e statue che **non abbiano valore artistico**. Qualora sia assicurata una porzione di fabbricato la definizione si intende riferita a tale porzione e la garanzia si intende prestata anche per la quota di competenza delle parti comuni. **Sono esclusi l'area, i parchi, i giardini, gli alberi e le pavimentazioni all'aperto.**

FENOMENO ELETTRICO

Azione elettrica del fulmine, corto circuito, variazione di corrente o tensione, altri fenomeni elettrici dovuti a cause accidentali.

FISSI ED INFISSI

- Manufatti per la chiusura dei vani (intendendosi per tali aperture praticate in strutture murarie): di transito, di illuminazione, di aerazione delle costruzioni;
- quanto è in genere stabilmente ancorato nelle strutture murarie rispetto alle quali ha funzione di protezione oppure funzione secondaria di finimento;
- cancelli e recinzioni posti a protezione dell'area di pertinenza del fabbricato assicurato.

Si intendono espressamente compresi manufatti quali grondaie e pluviali stabilmente ancorati al fabbricato.

FRANCHIGIA

La parte di indennizzo o risarcimento, espressa in cifra fissa, che rimane a carico dell'Assicurato.

IMPLOSIONE

Repentino cedimento di contenitori per carenza di pressione interna dei fluidi od eccesso di pressione esterna.

INCENDIO

Combustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può autoestendersi e propagarsi.

INDENNIZZO

La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.

LASTRE

Lastre di cristallo, di specchio e vetro. Sono comprese le loro eventuali lavorazioni, decorazioni ed iscrizioni.

MASSIMALE

La somma fino alla concorrenza della quale la Società presta la garanzia.

OCCLUSIONE

La chiusura o la riduzione della sezione utile della condotta determinata da corpi estranei, **escluse incrostazioni o sedimentazioni**.

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente /Assicurato.

PERDITE PECUNIARIE

Il pregiudizio economico risarcibile a termini di legge, che non sia conseguenza di morte o di lesioni a persone o di danneggiamenti a cose.

POLIZZA

Il documento che prova l'assicurazione.

PREMIO

La somma dovuta dal Contraente alla Società.

PRIMO RISCHIO ASSOLUTO

Forma di assicurazione per la quale la Società, prescindendo dal valore complessivo delle cose, risponde dei danni sino alla concorrenza di una somma predeterminata, senza applicazione della regola proporzionale.

REGOLA PROPORZIONALE

E' la regola per cui, se la somma assicurata risulta inferiore al valore delle cose al momento del sinistro, il danno viene indennizzato in proporzione al rapporto esistente tra la somma assicurata e tale valore.

RISARCIMENTO

La somma dovuta al soggetto che subisce un danno di cui l'Assicurato sia responsabile.

SCHEDA DI POLIZZA

Documento che riporta i dati anagrafici del Contraente e quelli necessari alla gestione dell'assicurazione, le dichiarazioni e le scelte del Contraente, i dati identificativi del rischio, le somme assicurate, il premio e la sottoscrizione delle Parti.

SCOPERTO

La parte di indennizzo o di risarcimento, espressa in percentuale, che rimane a carico dell'Assicurato.

Nel caso di assicurazione presso diversi assicuratori, l'indennità verrà determinata ai sensi delle Condizioni Contrattuali, senza tenere conto dello scoperto che verrà detratto successivamente dall'importo così calcolato.

SCOPPIO

Repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi, non dovuto ad esplosione. Gli effetti del gelo non sono considerati scoppio.

SERRAMENTI

Manufatti in legno, lega metallica, plastica rigida e vetro stratificato di sicurezza, destinati alla protezione fisica delle aperture esistenti nel fabbricato (porte, finestre, porte-finestre, lucernari, tapparelle, persiane, gelosie, inferriate e serrande).

SINISTRO

Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.

SINISTRO INDENNIZZABILE

Sinistro per il quale è stata verificata l'operatività della garanzia e che risulta pagabile in base alla normativa di polizza.

SOCIETÀ

ITALIANA ASSICURAZIONI S.p.A.

SOLAIO

Il complesso degli elementi che costituiscono la separazione orizzontale tra i piani, escluse le pavimentazioni e le soffittature.



NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente /Assicurato.

SOMMA ASSICURATA

Valore attribuito al fabbricato ed ai cristalli e vetri - se assicurati - ed in base al quale è stipulata l'assicurazione. Nella forma a primo rischio assoluto la somma assicurata è costituita dal massimale predeterminato in polizza.

SPESE DI GIUSTIZIA

Spese del processo o processuali che:

- in un procedimento penale, il condannato deve pagare allo Stato (Art. 535 del Codice di Procedura Penale);
- in un giudizio civile, invece, sono pagate dalle Parti per lo svolgimento degli atti processuali e, a conclusione del giudizio, il soccombente è condannato a rifondere.

TERRORISMO

Qualsiasi atto, ivi compreso l'uso della forza o della violenza e/o minaccia, da parte di qualsivoglia persona o gruppo di persone, sia che essi agiscano per sé o per conto altrui, od in riferimento o collegamento a qualsiasi organizzazione o governo, perpetrato a scopi politici, religiosi, ideologici, etnici inclusa l'intenzione di influenzare qualsiasi governo e/o incutere e provocare uno stato di terrore o paura nella popolazione o parte di essa per i predetti scopi.

TUTELA LEGALE

L'assicurazione Tutela Legale ai sensi del D.Lgs. 209/05 – Art. 173.

UNICO CASO ASSICURATIVO

Il fatto dannoso e/o la controversia che coinvolge più assicurati, relativamente alla sezione Tutela Legale.

VALORE ALLO STATO D'USO

1. Per il fabbricato: la spesa prevista per l'integrale costruzione a nuovo con le stesse caratteristiche costruttive al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al grado di vetustà, allo stato di conservazione, alle modalità di costruzione, all'ubicazione, alla destinazione, all'uso e ad ogni altra circostanza influente escluso il valore dell'area nonché gli oneri fiscali se detraibili;
2. per il contenuto: il costo di rimpiazzo di ciascuna cosa assicurata con altra nuova uguale od equivalente per rendimento economico al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al tipo, qualità, funzionalità, rendimento, stato di manutenzione ed ogni altra circostanza influente esclusi gli oneri fiscali se detraibili.

VALORE A NUOVO

1. Per il fabbricato: la spesa prevista per l'integrale costruzione a nuovo con le stesse caratteristiche costruttive escluso il valore dell'area nonché gli oneri fiscali se detraibili.
2. per i cristalli: il costo di sostituzione di ciascuna lastra con altra nuova o equivalente per caratteristiche; sono inoltre comprese le spese di trasporto e montaggio, esclusi gli oneri fiscali se detraibili;
3. per il contenuto: il costo di rimpiazzo di ciascuna cosa assicurata con altra nuova uguale oppure, se non disponibile, con altra equivalente per caratteristiche, prestazioni e rendimento; sono inoltre comprese le spese di trasporto, di montaggio, esclusi gli oneri fiscali se detraibili.

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente /Assicurato.

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

ART. 2.1 DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e/o dell'Assicurato, relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli Artt. 1892, 1893 e 1894 C.C.

ART. 2.2 PAGAMENTO DEL PREMIO E DECORRENZA DELLA GARANZIA

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24.00 del giorno del pagamento. I premi devono essere pagati all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società.

Qualora venga indicato il frazionamento in due o più rate nella apposita casella della scheda di polizza, fermo restando l'unicità del premio per il periodo assicurativo, viene consentito al Contraente di pagare tale premio annuo in due o più rate uguali. **Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24.00 del trentesimo giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento, fermi le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'Art. 1901 C.C.**

Per la Sezione Tutela Legale resta salvo quanto indicato all'Art. 8.7 "Inizio e termine della garanzia".

ART. 2.3 MODIFICHE DELL'ASSICURAZIONE

Le eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

ART. 2.4 AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO

Il Contraente o l'Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita parziale o totale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi dell'Art. 1898 C.C.

ART. 2.5 DIMINUIZIONE DEL RISCHIO

Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione del Contraente o dell'Assicurato ai sensi dell'Art. 1897 C.C. e rinuncia al relativo diritto di recesso.

ART. 2.6 RECESSO IN CASO DI SINISTRO

Dopo ogni sinistro denunciato a termini di polizza e fino al sessantesimo giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, il Contraente o la Società possono recedere dall'assicurazione con preavviso di trenta giorni.

Qualora sia stata esercitata tale facoltà la Società rimborsa al Contraente, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, la parte di premio, al netto dell'imposta, relativa al periodo di rischio non corso.

ART. 2.7 PROROGA DELL'ASSICURAZIONE E PERIODO DI ASSICURAZIONE

Qualora nella casella "Tacito rinnovo" della scheda di polizza sia riportata l'indicazione "SI", in mancanza di disdetta, mediante lettera raccomandata spedita almeno 30 giorni prima della scadenza, l'assicurazione di durata non inferiore ad un anno è prorogata per un anno e così successivamente. In caso di durata poliennale, il Contraente ha facoltà di recedere annualmente dal contratto senza oneri e con preavviso di 60 giorni.

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente /Assicurato.

Qualora la durata dell'assicurazione sia inferiore ad un anno o qualora nella casella "Tacito rinnovo" della scheda di polizza sia riportata l'indicazione "NO", l'assicurazione si intenderà cessata alla scadenza indicata sulla scheda di polizza senza necessità di formalità alcuna.

ART. 2.8 ISPEZIONE DELLE COSE ASSICURATE

La Società ha sempre il diritto di visitare le cose assicurate e il Contraente o l'Assicurato ha l'obbligo di fornirle tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni.

ART. 2.9 ASSICURAZIONE PRESSO DIVERSI ASSICURATORI

Se sulle medesime cose e per il medesimo rischio coesistono più assicurazioni, il Contraente o l'Assicurato deve dare a ciascun assicuratore comunicazione degli altri contratti stipulati. In caso di sinistro il Contraente o l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l'indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato.

ART. 2.10 ADEGUAMENTO AUTOMATICO ISTAT

Qualora venga indicato "SI" nella casella "Indicizzazione" della scheda di polizza è operante la seguente norma:

«Al fine di mantenere aggiornato il valore iniziale delle prestazioni, il contratto è indicizzato e pertanto si adegua secondo le variazioni mensili dell'indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai pubblicato dall'I.S.T.A.T.

Nell'attribuire i seguenti significati convenzionali:

1. al termine "INDICE": l'indice mensile nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai pubblicato dall'I.S.T.A.T.;
2. al termine "INDICE BASE": l'indice relativo al terzo mese che precede la data di decorrenza della polizza o dell'ultima modifica contrattuale;
3. al termine "NUOVO INDICE": l'indice relativo al quarto mese che precede la data di scadenza di ogni annualità di premio;
4. al termine "INDICE DI ACCADIMENTO": l'indice relativo al terzo mese che precede la data in cui si è verificato il sinistro;

si conviene che:

- a. i valori ed i limiti delle prestazioni espressi in euro, escluso le franchigie, saranno adeguati ogni mese; pertanto in caso di sinistro, si procederà alla valutazione del danno con riferimento a tali parametri rivalutati in relazione al rapporto tra "INDICE DI ACCADIMENTO" e "INDICE BASE";
- b. il premio di polizza è invece aumentato solamente ad ogni scadenza annuale in relazione al rapporto tra "NUOVO INDICE" e "INDICE BASE", identificato sulla quietanza anniversaria di pagamento del premio con il termine "Coefficiente di adeguamento".

ART. 2.11 ONERI FISCALI

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

ART. 2.12 RINVIO ALLE NORME DI LEGGE

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente /Assicurato.

ART. 2.13 RINUNCIA ALLA RIVALSA

La Società rinuncia - salvo in caso di dolo - al diritto di surroga derivante dall'Art.1916 del Codice Civile, verso:

- le persone delle quali l'Assicurato deve rispondere a norma di legge;
 - i singoli condomini quando l'assicurazione riguarda l'intero condominio;
 - i locatari e/o proprietari del fabbricato assicurato nel caso sia attivata la "Sezione Incendio del contenuto dell'abitazione" e/o la "Sezione Cristalli";
- purchè l'Assicurato, a sua volta, non eserciti l'azione verso il responsabile.

ART. 2.14 ASSICURAZIONE CONNESSA A MUTUO O ALTRO CONTRATTO DI FINANZIAMENTO - PREMIO UNICO

Qualora l'assicurazione possenga le seguenti caratteristiche:

- sia connessa a un mutuo o ad altro contratto di finanziamento;
 - il premio sia stato corrisposto anticipatamente per l'intera durata contrattuale;
- nel caso in cui il contratto di mutuo/finanziamento venga estinto anticipatamente oppure in caso di esercizio della portabilità del mutuo, la Società restituisce al debitore/Assicurato la parte di premio netto pagato relativo al periodo residuo per il quale il rischio è cessato.

In alternativa al comma precedente, la Società su richiesta del debitore/Assicurato prosegue la copertura assicurativa per la durata e alle condizioni originariamente pattuite, apponendo all'assicurazione le necessarie modifiche in relazione all'individuazione del nuovo beneficiario designato.

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente /Assicurato.

SEZIONE INCENDIO DEL FABBRICATO

ART. 3.1 CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE DEL FABBRICATO

L'assicurazione è prestata a condizione che il fabbricato sia costruito con strutture portanti verticali, pareti esterne e manto del tetto in materiali incombustibili.

Sono tollerati materiali diversi per:

- solai e armatura del tetto;
- strutture portanti verticali purché relative a porzioni di fabbricato complessivamente non superiori a 2/10 dell'area coperta;
- porzioni di pareti esterne e coperture per non oltre 1/3 delle rispettive superfici;
- coibentazioni e soffittature.

ART. 3.2 OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

La Società indennizza i danni materiali e diretti causati al fabbricato assicurato - escluso il valore dell'area - distrutto o danneggiato da:

1. incendio;
2. fulmine;
3. esplosione e scoppio **non causati da ordigni esplosivi**;
4. caduta di aeromobili, loro parti o cose trasportate da essi, meteoriti, corpi e veicoli spaziali;
5. onda sonica determinata da aeromobili od oggetti in genere in moto a velocità supersonica;
6. urto veicoli stradali o natanti, **non appartenenti al Contraente o all'Assicurato né in suo uso o servizio**;
7. fumo fuoriuscito a seguito di guasto improvviso ed accidentale agli impianti per la produzione di calore di pertinenza del fabbricato assicurato, purché detti impianti siano collegati mediante adeguate condutture ad appropriati camini;
8. caduta rovinosa di ascensori e montacarichi a seguito rottura di congegni.

La Società indennizza altresì:

9. i danni di cui sopra anche se causati con
 - a. colpa grave dell'Assicurato, del Contraente, dei familiari con loro conviventi o delle persone di cui il Contraente o l'Assicurato debbano rispondere a norma di legge;
 - b. dolo delle persone di cui il Contraente o l'Assicurato debbano rispondere a norma di legge;
10. i danni materiali e diretti, se conseguenti agli eventi di cui sopra, subiti dal contenuto delle parti comuni costituente proprietà del condominio assicurato e riposto nei locali di uso comune, quali ripostigli, cantine, box, portineria.

Questa garanzia è prestata con l'applicazione di un limite di indennizzo per sinistro e per anno assicurativo di euro 10.000;

11. i danni causati alle cose assicurate da sviluppo di fumi, gas, vapori, da mancato od anormale funzionamento di impianti di riscaldamento o di condizionamento, purché conseguenti agli eventi di cui sopra, che abbiano colpito le cose assicurate oppure enti posti nell'ambito di 20 mt. da esse;
12. le spese documentate sostenute per sostituire o riparare fissi e infissi relativi alle parti comuni e alle singole unità immobiliari, asportati o danneggiati dai ladri in occasione di furto o tentato furto; la garanzia è estesa ai danni provocati dai ladri alle parti di muro a contatto con l'infisso.

Questa garanzia è prestata con l'applicazione di un limite di indennizzo per singolo sinistro di:

- **euro 3.000 per il furto o il danneggiamento di fissi ed infissi relativi alle parti comuni;**
- **euro 1.500 per il furto o il danneggiamento di fissi ed infissi relativi a unità immobiliari o a singolo fabbricato adibito a dimora unifamiliare;**

13. i guasti causati alle cose assicurate allo scopo di impedire o di arrestare l'incendio;

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente /Assicurato.

14. le spese per demolire, sgomberare, trattare, trasportare e stoccare a discarica idonea i residui del sinistro.

Questa garanzia è prestata con l'applicazione di un limite di indennizzo per sinistro del 10% dell'indennizzo con il massimo di euro 150.000;

15. i danni derivanti dalla perdita di pigione o mancato godimento del fabbricato assicurato, locato od abitato dall'assicurato proprietario che abbia subito un sinistro indennizzabile a termini di polizza, per il periodo necessario al suo ripristino, col massimo di un anno. I locali abitati dall'Assicurato vengono compresi in garanzia per l'importo della pigione presumibile ad essi relativa.

Questa garanzia è prestata con l'applicazione di un limite di indennizzo per sinistro del 10% del valore che, rispetto a quello assicurato, compete alle singole unità immobiliari sinistrate;

16. le spese documentate sostenute per il rimpiazzo del combustibile (nafta, gasolio, kerosene e simili liquidi infiammabili) in caso di spargimento conseguente a rottura accidentale degli impianti di riscaldamento o di condizionamento al servizio del fabbricato o parte di esso;

17. le spese documentate sostenute per la ricerca del guasto in caso di dispersione di gas dagli impianti di distribuzione del fabbricato accertata dall'azienda erogatrice e che comporti la sospensione dell'erogazione da parte della stessa; sono comprese le spese sostenute per:

- a. riparare o sostituire le tubazioni (o parti di esse) e i relativi raccordi che hanno originato la dispersione del gas;
- b. demolire e ricostruire le parti del fabbricato necessariamente interessate dalle operazioni di ripristino delle tubazioni sopraindicate;
- c. sgomberare e trasportare alla più vicina discarica i residui del sinistro.

Sono escluse le spese per migliorie o per adeguamenti alle normative vigenti in materia di impiantistica del fabbricato;

La presente garanzia opera con il limite di indennizzo per anno assicurativo del 3% della somma assicurata per il fabbricato; se la somma assicurata è inferiore a euro 300.000 tale limite è fissato in euro 900.

Qualora le tubazioni interessate dal guasto siano interrate, la garanzia opera:

- anche per il rimborso delle spese sostenute per demolire e ricostruire parti di pavimentazioni all'aperto necessariamente interessate dalle operazioni di ricerca e di ripristino;
- **con l'applicazione di uno scoperto del 20% con il minimo di euro 500;**
- **con il limite di indennizzo del 3% della somma assicurata, sino a un rimborso massimo di euro 2.500 per anno assicurativo;**

18. gli onorari di competenza del Perito che il Contraente avrà scelto e nominato, nonché la quota parte di spese ed onorari a carico del Contraente a seguito di nomina del terzo Perito.

Questa garanzia è prestata con l'applicazione di un limite di indennizzo per sinistro del 5% dell'indennizzo con il massimo di euro 2.500.

La Società indennizza inoltre, anche in eccedenza alle somme assicurate, i danni:

19. subito dagli impianti e apparecchi di misura, di distribuzione e di utilizzazione, di proprietà dell'azienda o delle aziende erogatrici di acqua potabile, gas o energia elettrica, che si trovino nel fabbricato assicurato.

Sono escluse le cabine di trasformazione dell'azienda elettrica e ogni impianto che non sia di uso esclusivo del fabbricato stesso.

ART. 3.3 ESCLUSIONI

Sono esclusi i danni:

- a. causati da atti di guerra, insurrezione, occupazione militare, invasione;
- b. causati da esplosioni o da emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazione del nucleo dell'atomo, come pure causati da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- c. causati con dolo del Contraente o dell'Assicurato e, nel caso di Società, dei rappresentanti legali o dei soci a responsabilità illimitata;



NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente /Assicurato.

- d. causati da terremoti, da eruzioni vulcaniche, da inondazioni, da alluvioni;
- e. di smarrimento o di furto delle cose assicurate avvenuti in occasione degli eventi per i quali è prestata l'assicurazione;
- f. all'impianto nel quale si sia verificato uno scoppio, se l'evento è determinato da usura, corrosione o difetti di materiale.

ART. 3.4 RISCHI ESCLUSI SE NON ACQUISTATE LE RELATIVE PARTITE O CONDIZIONI FACOLTATIVE

Sono esclusi, qualora non sia stata esplicitamente richiamata nella scheda di polizza la relativa partita o Condizione Facoltativa, i danni:

- a. causati da tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio organizzato;
- b. di fenomeno elettrico a macchine ed impianti elettrici ed elettronici, apparecchi e circuiti compresi, a qualunque causa dovuti, anche se conseguenti a fulmine od altri eventi per i quali è prestata l'assicurazione.

ART. 3.5 VALORE DEL FABBRICATO ASSICURATO

L'assicurazione è prestata per il valore a nuovo.

ART. 3.6 BUONA FEDE

La mancata comunicazione da parte del Contraente o dell'Assicurato di circostanze aggravanti il rischio, così come le inesatte e le incomplete dichiarazioni rese all'atto della stipula della polizza, non comporteranno decadenza del diritto di indennizzo né riduzione dello stesso, **sempreché tali circostanze non investano le caratteristiche durevoli del rischio medesimo ed il Contraente/Assicurato abbia agito senza dolo o colpa grave. La Società ha peraltro il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata.**

ART. 3.7 DANNI ELETTRICI

(Operante qualora venga valorizzata la relativa partita)

A parziale deroga dell'Art. 3.4. la Società indennizza i danni materiali e diretti causati da fenomeno elettrico agli impianti al servizio del fabbricato considerati immobili per natura o destinazione, compresi citofoni e videocitofoni (anche se posti su muri di cinta o cancelli all'esterno del fabbricato stesso), impianti di prevenzione, di allarme, di segnalazione e di videosorveglianza.

La Società non indennizza i danni:

- a. causati dalle conseguenze naturali dell'uso o funzionamento o dagli effetti gradualmente degli agenti ambientali e atmosferici o da carenza di idonea manutenzione;
- b. per i quali deve rispondere, per legge o per contratto, il costruttore o il fornitore nonché quelli causati da difetti di materiale e di costruzione;
- c. verificatisi in occasione di montaggi e smontaggi come pure durante le operazioni di collaudo o prova;
- d. a lampade o altre fonti di luce, salvo che i danni siano connessi a sinistri indennizzabili verificatisi ad altre parti di fabbricato;
- e. agli impianti di erogazione di energia elettrica e telefonici di proprietà delle Aziende erogatrici.

La garanzia è prestata a primo rischio assoluto.

La presente garanzia è prestata con l'applicazione di una franchigia per sinistro di euro 100.

ART. 3.8 INTEGRAZIONE SPESE DI DEMOLIZIONE E SGOMBERO

(Operante qualora venga valorizzata la relativa partita)

Il limite di indennizzo previsto per le spese di cui all'Art. 3.2 punto 14. si intende aumentato della ulteriore somma indicata sulla scheda di polizza.

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente /Assicurato.

CONDIZIONI FACOLTATIVE

Operanti sugli enti assicurati, solo se esplicitamente richiamate nella scheda di polizza. Per le presenti condizioni possono operare, se previsti, franchigie, scoperti e limiti di indennizzo esposti.

ART. 3.9 EVENTI NATURALI

(Condizione facoltativa A)

A. EVENTI ATMOSFERICI

La Società indennizza l'Assicurato dei danni materiali e diretti causati al fabbricato assicurato, compresi impianti solari termici e fotovoltaici, da:

1. grandine, vento e quanto da esso trasportato, quando detti eventi siano caratterizzati da violenza riscontrabile dagli effetti prodotti su una pluralità di enti, assicurati o non, posti nelle vicinanze;
2. bagnamento verificatosi all'interno dei fabbricati purché avvenuto contestualmente a seguito di rotture, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti od ai serramenti dalla violenza degli eventi di cui sopra.

La Società non indennizza i danni:

a. causati da:

- 1) intasamento o traboccamento di gronde o pluviali senza rottura degli stessi;
 - 2) fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi o specchi d'acqua naturali od artificiali;
 - 3) mareggiata e penetrazione di acqua marina;
 - 4) formazione di ruscelli, accumulo esterno di acqua, rottura o rigurgito dei sistemi di scarico;
 - 5) gelo, sovraccarico di neve;
 - 6) cedimento o franamento del terreno;
- anche se verificatisi a seguito degli eventi atmosferici di cui sopra;

b. subiti da:

- 1) alberi, cespugli, coltivazioni floreali ed agricole in genere;
- 2) recinti non in muratura, cancelli, piscine, cavi aerei, lampioni, insegne od antenne e simili installazioni esterne;
- 3) beni all'aperto, salvo serbatoi e impianti fissi;
- 4) serramenti, vetrate e lucernari in genere, a meno che derivanti da rotture o lesioni subite dal tetto o dalle pareti;
- 5) fabbricati incompleti nelle coperture e nei serramenti (anche se per temporanee esigenze di ripristino conseguenti o non a sinistro), capannoni pressostatici, tendo-tensostrutture e simili, baracche in legno o plastica;
- 6) lastre di cemento-amianto, fibrocemento e materia plastica per effetto di grandine.

Questa garanzia è prestata con l'applicazione di uno scoperto del:

- 10% con il minimo di euro 200;
- 30% relativamente alle tende rigidamente fissate al fabbricato.

Limitatamente ai fabbricati aperti da uno o più lati e alle tettoie:

- per i danni conseguenti a vento e quanto da esso trasportato lo scoperto è elevato al 30%, fermo il minimo di euro 200 per ogni sinistro;
- sono comunque esclusi i danni subiti da lastre in fibrocemento o cemento amianto, manufatti in materia plastica, serramenti.

B. GRANDINE SU PARTI DI FABBRICATI

La Società indennizza i danni materiali e diretti causati dalla grandine alle seguenti parti di fabbricato:

1. vetrate e lucernari in genere;
2. serramenti, anche se facenti parte di fabbricati o tettoie aperti da uno o più lati;

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente /Assicurato.

Questa garanzia è prestata con l'applicazione di:

- **uno scoperto del 10% con il minimo di euro 200;**
- **un limite di indennizzo per sinistro e per anno assicurativo del 10% della somma assicurata per il fabbricato.**

C. SOVRACCARICO NEVE

La Società indennizza i danni materiali direttamente causati al fabbricato assicurato da crollo totale o parziale del fabbricato provocato dal sovraccarico della neve, nonché i conseguenti ed immediati danni di bagnamento al fabbricato.

Per crollo si intende:

- il completo distacco e conseguente caduta di una o più parti del fabbricato dal resto della sua struttura;
- una deformazione della struttura portante del fabbricato che ne abbia compromesso definitivamente la stabilità.

La semplice deformazione di una o più parti del fabbricato non rientrante nei casi previsti al presente articolo non costituisce crollo.

La Società non indennizza i danni:

- a. da valanghe, slavine;**
- b. da gelo, ancorché conseguente a evento coperto dalla presente garanzia;**
- c. da scivolamento della neve;**
- d. ai fabbricati in corso di costruzione o rifacimento;** la garanzia è comunque operante quando detto rifacimento non abbia influenzato il verificarsi del crollo totale o parziale del fabbricato;
- e. a lucernari, vetrate e serramenti, antenne, nonché alle impermeabilizzazioni,** a meno che il loro danneggiamento sia causato da crollo totale o parziale del fabbricato in seguito a sovraccarico di neve;
- f. alle pensiline, alle tettoie e ai box auto non totalmente in muratura;**
- g. ai fabbricati in cattivo stato di conservazione e/o in stato di abbandono.**

Questa garanzia è prestata con l'applicazione di un limite di indennizzo per sinistro del 30% della somma assicurata per il fabbricato.

ART. 3.10 EVENTI SPECIALI

(Condizione facoltativa B)

A. EVENTI SOCIOPOLITICI

La Società indennizza:

1. i danni materiali e diretti causati al fabbricato assicurato da incendio, esplosione, scoppio, caduta di aeromobili, loro parti o cose da essi trasportate, verificatisi in conseguenza di tumulto popolare, sciopero, sommossa, atti di sabotaggio organizzato;
2. gli altri danni materiali e diretti causati al fabbricato assicurato - anche a mezzo di ordigni esplosivi - da persone (dipendenti o non del Contraente o dell'Assicurato) che prendano parte a tumulti popolari, scioperi, sommosse o che compiano, individualmente o in associazione, atti vandalici o dolosi, compresi quelli di sabotaggio.

La Società non indennizza i danni :

- a. di inondazione o frana;**
- b. di furto, rapina, estorsione, saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere;**
- c. di fenomeno elettrico a macchine ed impianti elettrici od elettronici, apparecchi e circuiti compresi;**
- d. subiti dalle merci in refrigerazione per effetto di mancata o anormale produzione o distribuzione del freddo o fuoriuscita del fluido frigorigeno;**
- e. verificatisi nel corso di confisca, sequestro, requisizione degli enti assicurati per ordine di qualunque autorità, di diritto o di fatto, od in occasione di serrata;**
- f. di scritte o imbrattamenti esterni ai locali;**
- g. di terrorismo.**

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente /Assicurato.

La presente estensione di garanzia, ferme le condizioni sopra richiamate, è operativa anche per i danni avvenuti nel corso di occupazione non militare della proprietà in cui si trovano gli enti assicurati, con avvertenza che, **qualora l'occupazione medesima si protraessee per oltre cinque giorni consecutivi, la Società non risponde dei danni di cui al punto 2. anche se verificatisi durante il suddetto periodo. Questa garanzia è prestata con l'applicazione di una franchigia per sinistro di euro 250.**

B. TERRORISMO

La Società indennizza:

1. i danni materiali e diretti causati agli enti assicurati da incendio, esplosione, scoppio, implosione, caduta di aeromobili, loro parti e cose da essi trasportate verificatisi in conseguenza di terrorismo;
2. gli altri danni materiali e diretti causati agli enti assicurati, anche a mezzo di ordigni esplosivi, verificatisi in conseguenza di terrorismo.

La Società non indennizza i danni di contaminazione da:

- a. sostanze chimiche e biologiche;
- b. virus informatici di qualsiasi tipo.

Questa garanzia è prestata con l'applicazione di un limite di indennizzo per sinistro di euro 3.000.000.

C. ORDIGNI ESPLOSIVI

La Società indennizza i danni materiali e diretti causati al fabbricato assicurato da esplosione e scoppio di ordigni esplosivi, verificatisi per eventi diversi da quelli previsti dalla garanzia Eventi Sociopolitici.

Questa garanzia è prestata con l'applicazione di una franchigia per sinistro di euro 250.

ART. 3.11 RIEPILOGO DI FRANCHIGIE, SCOPERTI E LIMITI DI INDENNIZZO

Si riporta nella seguente tabella il riepilogo di franchigie, scoperti e limiti di indennizzo indicati nei precedenti articoli contenenti le garanzie prestate con la presente Sezione.

RIFERIMENTO	FRANCHIGIA	SCOPERTO	LIMITE DI INDENNIZZO
Art. 3.2 "Oggetto dell'assicurazione" punto 10. Danni al contenuto costituente proprietà del condominio	---	---	euro 10.000 per singolo sinistro e per anno assicurativo
Art. 3.2 "Oggetto dell'assicurazione" punto 12. furto o danneggiamento di fissi ed infissi posti a protezione delle parti comuni;	---	---	euro 3.000 per sinistro
Art. 3.2 "Oggetto dell'assicurazione" punto 12. furto danneggiamento di fissi ed infissi posti a protezione delle singole unità immobiliari o di singolo fabbricato adibito a dimora unifamiliare	---	---	euro 1.500 per sinistro
Art. 3.2 "Oggetto dell'assicurazione" punto 14. Spese per demolire, sgomberare, trattare, trasportare e stoccare a discarica idonea i residui del sinistro	---	---	10% dell'indennizzo con il massimo di euro 150.000 per sinistro
Art. 3.2 "Oggetto dell'assicurazione" punto 15. Perdita di pigione o mancato godimento del fabbricato assicurato	---	---	per sinistro: 10% del valore che, rispetto a quello assicurato, compete alle singole unità immobiliari sinistrate
Art. 3.2 "Oggetto dell'assicurazione" punto 17. ricerca del guasto in caso di dispersione di gas;	---	20% con il minimo di euro 500 in caso di tubazioni interrate	3% della somma assicurata per il fabbricato per singolo sinistro e per anno assicurativo (con il massimo di euro 2.500 in caso di tubazioni interrate); se la somma assicurata è inferiore a euro 300.000 tale limite è fissato in euro 900

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente /Assicurato.

RIFERIMENTO	FRANCHIGIA	SCOPERTO	LIMITE DI INDENNIZZO
Art. 3.2 "Oggetto dell'assicurazione" punto 18. onorari di competenza del Perito;	---	---	5% dell'indennizzo con il massimo di euro 2.500 per sinistro
Art. 3.7 "Danni elettrici"	euro 100	---	
CONDIZIONE FACOLTATIVA	FRANCHIGIA	SCOPERTO	LIMITE DI INDENNIZZO
Art. 3.9 "Eventi Naturali" - A. Eventi Atmosferici	---	10% con il minimo di euro 200	---
Art. 3.9 "Eventi Naturali" - A. Eventi Atmosferici - tende rigidamente fissate al fabbricato	---	30%	---
Art. 3.9 "Eventi Naturali" - B. Grandine su parti di fabbricati	---	10% con il minimo di euro 200	10% della somma assicurata per il fabbricato per singolo sinistro e per anno assicurativo
Art. 3.9 "Eventi Naturali" - C. Sovraccarico neve	---	---	30% della somma assicurata per il fabbricato per singolo sinistro e per anno assicurativo
Art. 3.10 "Eventi Speciali" -B. Terrorismo	---	---	euro 3.000.000 per sinistro
Art. 3.10 "Eventi Speciali" - A. Eventi sociopolitici e C. Ordigni esplosivi	euro 250	---	---

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente /Assicurato.

SEZIONE INCENDIO DEL CONTENUTO DELL'ABITAZIONE

ART. 4.1 OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

La Società assicura il contenuto, anche se non di proprietà dell'Assicurato, delle singole unità immobiliari nella forma a primo rischio assoluto e sino alla concorrenza del massimale indicato nella scheda di polizza, dai rischi di cui ai seguenti punti 1. "Garanzia base" e 2. "Eventi speciali".

1. GARANZIA BASE

La Società indennizza i danni materiali e diretti causati da:

1. incendio;
2. fulmine;
3. esplosione e scoppio **non causati da ordigni esplosivi**;
4. caduta di aeromobili, loro parti o cose trasportate da essi, meteoriti, corpi e veicoli spaziali;
5. onda sonora determinata da aeromobili od oggetti in genere in moto a velocità supersonica;
6. urto veicoli stradali o natanti, **non appartenenti al Contraente o all'Assicurato né in suo uso o servizio**;
7. fumo fuoriuscito a seguito di guasto improvviso ed accidentale agli impianti per la produzione di calore di pertinenza del fabbricato assicurato o contenente le cose assicurate, purché detti impianti siano collegati mediante adeguate condutture ad appropriati camini.

La Società indennizza altresì:

8. i danni di cui sopra anche se causati con
 - a. colpa grave dell'Assicurato, del Contraente, dei familiari con loro conviventi o delle persone di cui il Contraente o l'Assicurato debbano rispondere a norma di legge;
 - b. dolo delle persone di cui il Contraente o l'Assicurato debbano rispondere a norma di legge;
9. i danni causati alle cose assicurate da sviluppo di fumi, gas, vapori, da mancato od anormale funzionamento di impianti di riscaldamento o di condizionamento, purché conseguenti agli eventi di cui sopra, che abbiano colpito le cose assicurate oppure enti posti nell'ambito di 20 mt. da esse;
10. i guasti causati alle cose assicurate allo scopo di impedire o di arrestare l'incendio;
11. le spese necessarie per demolire, sgomberare, trasportare e stoccare a discarica idonea i residui del sinistro.

Questa garanzia è prestata con l'applicazione di:

- una franchigia di euro 100 per sinistro;
- un limite di indennizzo del 50% della somma assicurata per il contenuto della singola unità abitativa per ogni oggetto pregiato e per gioielli e preziosi.

2. EVENTI SPECIALI

A. EVENTI ATMOSFERICI

La Società indennizza l'Assicurato dei danni materiali e diretti causati agli enti assicurati:

1. da grandine, vento e quanto da esso trasportato, quando detti eventi siano caratterizzati da violenza riscontrabile dagli effetti prodotti su una pluralità di enti, assicurati o non, posti nelle vicinanze;
2. da bagnamento verificatosi all'interno dei fabbricati purché avvenuto contestualmente a seguito di rotture, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti od ai serramenti dalla violenza degli eventi di cui sopra.

La Società non indennizza i danni:

a. causati da:

- 1) intasamento o traboccamento di gronde o pluviali senza rottura degli stessi;
 - 2) fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi o specchi d'acqua naturali od artificiali;
 - 3) mareggiata e penetrazione di acqua marina;
 - 4) formazione di ruscelli, accumulo esterno di acqua, rottura o rigurgito dei sistemi di scarico;
 - 5) gelo, sovraccarico di neve;
 - 6) cedimento o franamento del terreno;
- ancorché verificatisi a seguito degli eventi atmosferici di cui sopra;**

b. subiti da enti posti all'aperto.



NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente /Assicurato.

B. SOVRACCARICO NEVE

La Società indennizza i danni materiali direttamente causati agli enti assicurati da crollo totale o parziale del fabbricato provocato dal sovraccarico della neve, nonché i conseguenti ed immediati danni di bagnamento. Per crollo si intende:

- il completo distacco e conseguente caduta di una o più parti del fabbricato dal resto della sua struttura;
- una deformazione della struttura portante del fabbricato che ne abbia compromesso definitivamente la stabilità.

La semplice deformazione di una o più parti del fabbricato non rientrante nei casi previsti al presente articolo non costituisce crollo.

La Società non indennizza i danni:

- a. da valanghe, slavine;**
- b. da gelo, ancorché conseguente a evento coperto dalla presente garanzia;**
- c. da scivolamento della neve;**
- d. ai fabbricati in corso di costruzione o rifacimento ed al loro contenuto; la garanzia è comunque operante quando detto rifacimento non abbia influenzato il verificarsi del crollo totale o parziale del fabbricato;**
- e. a lucernari, vetrate e serramenti, antenne, nonché alle impermeabilizzazioni, a meno che il loro danneggiamento sia causato da crollo totale o parziale del fabbricato in seguito a sovraccarico di neve;**
- f. alle pensiline, alle tettoie e ai box auto non totalmente in muratura e al loro contenuto;**
- g. ai fabbricati in cattivo stato di conservazione e/o in stato di abbandono ed al loro contenuto.**

C. EVENTI SOCIOPOLITICI

La Società indennizza:

1. i danni materiali e diretti causati agli enti assicurati da incendio, esplosione, scoppio, caduta di aeromobili, loro parti o cose da essi trasportate, verificatisi in conseguenza di tumulto popolare, sciopero, sommossa, atti di sabotaggio organizzato;
2. gli altri danni materiali e diretti causati agli enti assicurati - anche a mezzo di ordigni esplosivi - da persone (dipendenti o non del Contraente o dell'Assicurato) che prendano parte a tumulti popolari, scioperi, sommosse o che compiano, individualmente o in associazione, atti vandalici o dolosi, compresi quelli di sabotaggio.

La Società non indennizza i danni:

- a. di inondazione o frana;**
- b. di furto, rapina, estorsione, saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere;**
- c. di fenomeno elettrico a macchine ed impianti elettrici od elettronici, apparecchi e circuiti compresi;**
- d. subiti dalle merci in refrigerazione per effetto di mancata o anormale produzione o distribuzione del freddo o fuoriuscita del fluido frigorifero;**
- e. verificatisi nel corso di confisca, sequestro, requisizione degli enti assicurati per ordine di qualunque autorità, di diritto o di fatto, od in occasione di serrata;**
- f. di terrorismo.**

La presente estensione di garanzia, ferme le condizioni sopra richiamate, è operativa anche per i danni avvenuti nel corso di occupazione non militare della proprietà in cui si trovano gli enti assicurati, con avvertenza che, **qualora l'occupazione medesima si protrasse per oltre cinque giorni consecutivi, la Società non risponde dei danni di cui al punto 2. anche se verificatisi durante il suddetto periodo.**

D. TERRORISMO

La Società indennizza:

1. i danni materiali e diretti causati agli enti assicurati da incendio, esplosione, scoppio, implosione, caduta di aeromobili, loro parti e cose da essi trasportate verificatisi in conseguenza di terrorismo;
2. gli altri danni materiali e diretti causati agli enti assicurati, anche a mezzo di ordigni esplosivi, verificatisi in conseguenza di terrorismo.



NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente /Assicurato.

La Società non indennizza i danni di contaminazione da:

- a. sostanze chimiche e biologiche;**
- b. virus informatici di qualsiasi tipo.**

E. ACQUA CONDOTTA

La Società indennizza i danni materiali e diretti causati agli enti assicurati da fuoriuscita di acqua a seguito di rottura accidentale di impianti idrici, igienici e tecnici esistenti nei fabbricati o porzione di fabbricati assicurati o contenenti gli enti medesimi.

La Società non indennizza i danni causati da umidità, stillicidio, traboccamento o rigurgito di fognature, gelo, rottura degli impianti automatici di estinzione.

Le garanzie di cui al punto 2. "Eventi Speciali" sono prestate con l'applicazione di:

- una franchigia di euro 100 per sinistro;
- un limite di indennizzo del 50% della somma assicurata per il contenuto della singola unità abitativa per ogni oggetto pregiato e per gioielli e preziosi.

ART. 4.2 ESCLUSIONI

Sono sempre esclusi i danni:

- a. causati da atti di guerra, insurrezione, occupazione militare, invasione;**
- b. causati da esplosioni o da emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazione del nucleo dell'atomo, come pure causati da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;**
- c. causati con dolo del Contraente o dell'Assicurato e, nel caso di Società, dei rappresentanti legali o dei soci a responsabilità illimitata;**
- d. causati da terremoti, da eruzioni vulcaniche, da inondazioni;**
- e. di smarrimento o di furto delle cose assicurate avvenuti in occasione degli eventi per i quali è prestata l'assicurazione;**
- f. alla macchina od all'impianto nel quale si sia verificato uno scoppio, se l'evento è determinato da usura, corrosione o difetti di materiale;**
- g. subiti dalle merci in refrigerazione per effetto di mancata od anormale produzione o distribuzione del freddo o di fuoriuscita del fluido frigorigeno, anche se conseguenti ad eventi per i quali è prestata l'assicurazione;**
- h. indiretti, quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento, o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate.**

ART. 4.3 VALORE DELLE COSE ASSICURATE

L'assicurazione è prestata per il valore a nuovo, **con il limite del doppio del valore allo stato d'uso.**

Fanno eccezione oggetti pregiati, gioielli e preziosi, sui quali l'assicurazione è prestata per il valore commerciale.

ART. 4.4 RIEPILOGO DI FRANCHIGIE E LIMITI DI INDENNIZZO

Si riporta nella seguente tabella il riepilogo di franchigie e limiti di indennizzo indicati nei precedenti articoli contenenti le garanzie prestate con la presente Sezione.

In caso di sinistro verranno applicati scoperti e limiti di massimo risarcimento sotto elencati.

RIFERIMENTO	FRANCHIGIA	SCOPERTO	LIMITE DI INDENNIZZO
Per singola unità abitativa	euro 100	- - -	- - -
Per singola unità abitativa per ogni oggetto pregiato e per gioielli e preziosi.	- - -	- - -	50% S.A. per il contenuto



NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente /Assicurato.

SEZIONE CRISTALLI

ART. 5.1 OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

La Società rimborsa le spese sostenute per la sostituzione, dovuta a rottura per qualunque causa, **escluse quelle previste all'Art. 5.2**, delle lastre pertinenti agli ingressi, scale ed altri vani di uso comune del fabbricato assicurato, con altre nuove uguali od equivalenti per caratteristiche, compresi i costi di trasporto ed installazione.

Sono comunque comprese le rotture anche se causate con colpa grave dell'Assicurato, o determinate da dolo e colpa grave dei familiari conviventi o delle persone di cui l'Assicurato deve rispondere a norma di legge. La garanzia è prestata a primo rischio assoluto.

Per le presenti condizioni opera il limite di indennizzo previsto all'Art. 5.5.

ART. 5.2 ESCLUSIONI

L'assicurazione non comprende le rotture:

- a. determinate da dolo del Contraente o dell'Assicurato;**
- b. derivanti da crollo di fabbricato o distacco di parti di esso, cedimento del terreno o assestamenti del fabbricato, restauro dei locali, operazioni di trasloco, lavori edilizi nelle immediate vicinanze, lavori sulle lastre od ai relativi supporti, sostegni o cornici, rimozione delle lastre o degli infissi su cui le stesse sono collocate;**
- c. verificatesi in occasione di atti di guerra, di insurrezione, di occupazione militare, di invasione;**
- d. verificatesi in occasione di esplosioni o di emanazioni di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;**
- e. causate da terremoti, maremoti, eruzioni vulcaniche, mareggiate, inondazioni, alluvioni, incendio, fulmine, scoppi, esplosioni, gelo;**
- f. di lastre che alla data dell'entrata in vigore della presente polizza non fossero integre ed esenti da difetti;**
- g. di lucernari e di lastre aventi valore artistico;**

Le scheggiature e le rigature non costituiscono rotture indennizzabili a termini di polizza.

ART. 5.3 VALORE DELLE COSE ASSICURATE

L'assicurazione è prestata per il valore a nuovo.

ART. 5.4 FABBRICATO UNIFAMILIARE

Se l'assicurazione riguarda un singolo fabbricato adibito a dimora unifamiliare la garanzia riguarda i fissi e gli infissi posti a protezione delle aperture esterne.

ART. 5.5 LIMITE DI INDENNIZZO

In nessun caso la Società pagherà, per singolo sinistro, importo superiore a euro 2.500 per singola lastra.

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente /Assicurato.

SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE

ART. 6.1 OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

La Società tiene indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi, compresi i locatari, per morte, per lesioni personali e per distruzione o deterioramento di cose, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione ai rischi per i quali è stipulata l'assicurazione. L'assicurazione vale anche per la responsabilità civile che possa derivare all'Assicurato da fatto doloso di persone delle quali debba rispondere.

L'assicurazione comprende i danni derivanti da sospensione e/o interruzione di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi, **purché conseguenti a sinistro risarcibile a termini della presente Sezione, con il limite di euro 100.000 per singolo sinistro e per anno assicurativo.**

ART. 6.2 RISCHI COMPRESI

La garanzia opera per la responsabilità civile dell'Assicurato nella sua qualità di:

1. proprietario del fabbricato indicato nella scheda di polizza, nonché di parchi, giardini, alberi e aree scoperte, **purché tutti di pertinenza del fabbricato.**

Restano escluse dalla garanzia, limitatamente ai danni provocati o subiti da veicoli a motore, le aree scoperte gravate da servitù pubblica sulle quali sia allo stesso tempo consentito il transito di tali veicoli;

2. conduttore delle parti comuni del fabbricato indicato nella scheda di polizza;
3. amministratore pro-tempore del fabbricato nell'espletamento del mandato affidatogli;

Questa garanzia non vale:

- a. **per il pagamento di multe, ammende, sanzioni di natura fiscale, anche se a carico del Contraente, dell'Assicurato, del condominio e/o dei condòmini;**
 - b. **per i danni conseguenti a perdita, distruzione o deterioramento di titoli al portatore o di denaro ed in genere per quelli di natura contabile - amministrativa;**
 - c. **per i danni al fabbricato;**
 - d. **per omissioni e/o ritardi nelle stipulazioni, modifiche, variazioni di polizze di assicurazione o nel pagamento di premi;**
4. dipendente del proprietario del fabbricato indicato nella scheda di polizza in relazione alla conduzione delle parti comuni del fabbricato stesso.

Sono compresi a titolo esemplificativo e non esaustivo (con le limitazioni indicate) i danni:

5. cagionati a terzi da caduta di neve non rimossa a tempo dai tetti e dalle coperture in genere del fabbricato **(escluso il danno al fabbricato);**
6. derivanti da incendio, esplosione, scoppio;
7. conseguenti a contaminazione dell'acqua, dell'aria o del suolo, congiuntamente o disgiuntamente provocati da sostanze di qualunque natura emesse o comunque fuoriuscite a seguito di rottura improvvisa ed accidentale di impianti e condutture del fabbricato assicurato.

Questa garanzia è prestata con:

- **uno scoperto del 10% col minimo di euro 2.500;**
- **un limite di risarcimento di euro 100.000 per sinistro e per anno assicurativo;**

8. verificatisi in occasione di lavori di:

- a) ordinaria manutenzione del fabbricato e di giardini o parchi di pertinenza dello stesso, potatura, sfondamento o abbattimento di alberi;
- b) straordinaria manutenzione, innovazione, ampliamento, sopraelevazione, demolizione, imputabili all'Assicurato nella sua qualità di committente.

Questa garanzia opera per i lavori che interessino esclusivamente le parti comuni del fabbricato assicurato.

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente /Assicurato.

9. ai sensi dell'Art. 2049 C.C., per danni cagionati a terzi da dipendenti del proprietario del fabbricato indicato nella scheda di polizza in relazione alla guida di autovetture, ciclomotori, motocicli, **purché i medesimi non siano di proprietà dell'Assicurato od allo stesso intestati al P.R.A. ovvero a lui locati in leasing finanziario o dati in usufrutto.** La garanzia opera anche nel caso di morte o lesioni personali cagionati alle persone trasportate.

È fatto salvo in ogni caso il diritto di surrogazione della Società nei confronti dei responsabili. **La garanzia opera a condizione che al momento del sinistro il veicolo sia guidato da dipendente dell'Assicurato iscritto nei libri paga tenuti a norma di legge.**

ART. 6.3 ESCLUSIONI

Sono esclusi i danni:

- a. da spargimento d'acqua comunque cagionato;
- b. da umidità, stillicidio o insalubrità dei locali;
- c. da furto;
- d. da conduzione di locali che non costituiscono parti comuni del fabbricato, salvo quanto previsto dalla Condizione Facoltativa A "Responsabilità civile dei conduttori di alloggi";
- e. derivanti da lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione, innovazione, ampliamento, sopraelevazione, demolizione, salvo quanto previsto all'Art. 6.2 "Rischi compresi" punto 8. e dalla Condizione Facoltativa A "Responsabilità civile dei conduttori di alloggi";
- f. da esercizio, da parte dell'Assicurato o di terzi, di industrie, commerci, arti o professioni; attività personale dell'Assicurato, degli inquilini o condomini o loro familiari;
- g. alle cose che l'Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo;
- h. da presenza, uso, contaminazione, estrazione, manipolazione, lavorazione, vendita, distribuzione e/o stoccaggio di amianto e/o di prodotti contenenti amianto. Tale esclusione è operante anche per la Condizione facoltativa B "Responsabilità civile verso prestatori di lavoro (R.C.O.)";
- i. conseguenti ad inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo, ad interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d'acqua, alterazioni od impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento salvo quanto previsto all'Art. 6.2 "Rischi compresi" punto 7;
- l. i danni derivanti dall'emissione di onde e campi elettromagnetici (EMF).

ART. 6.4 PERSONE NON CONSIDERATE TERZI

Non sono considerati terzi:

- a. il coniuge, il convivente di fatto, i genitori, i figli dell' Assicurato e, se conviventi, qualsiasi altro parente o affine;
- b. quando l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, i Soci a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui alla lettera a. Sono considerati terzi, limitatamente ai casi di morte o di lesioni personali gli addetti all'amministrazione;
- c. i dipendenti dell'Assicurato e i lavoratori parasubordinati addetti al servizio del fabbricato, entrambi soggetti all'obbligo di iscrizione all'INAIL, che subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio.

Sono peraltro considerati terzi gli addetti all'amministrazione del fabbricato nella loro qualità di condòmini o inquilini del fabbricato stesso.

ART. 6.5 FABBRICATI IN CONDOMINIO - ESTENSIONE DELLA QUALIFICA DI "TERZI"

Se l'Assicurazione è stipulata da un condominio per l'intera proprietà sono considerati terzi i singoli condòmini ed i loro familiari e dipendenti ed è compresa nell'assicurazione la responsabilità di ciascun condòmino come tale verso gli altri condòmini e verso la proprietà comune.

Se l'assicurazione è stipulata da un singolo condòmino per la parte di sua proprietà essa comprende tanto



NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente /Assicurato.

la responsabilità per i danni di cui il condòmino debba rispondere in proprio, quanto la responsabilità per i danni di cui debba rispondere pro quota, **escluso il maggior onere eventualmente derivante da obblighi solidali con gli altri condòmini.**

In entrambi i casi sono esclusi dall'assicurazione i danni per i quali siano previste le garanzie di cui alle Sezioni Incendio e Danni da Acqua al fabbricato.

ART. 6.6 PERSONALE TEMPORANEO

Nel caso in cui il proprietario del fabbricato indicato nella scheda di polizza si avvalga di personale temporaneo regolarmente acquisito in base alle norme di legge, la garanzia vale anche per la responsabilità civile per fatto di detto personale temporaneo, nonché per la responsabilità civile di quest'ultimo mentre svolge attività per conto del proprietario del fabbricato indicato nella scheda di polizza.

Inoltre, detto personale, è considerato terzo per morte o lesioni personali, sempreché non sia operante la garanzia R.C.O. di cui all'Art. 6.9 "Responsabilità civile verso prestatori di lavoro".

ART. 6.7 PLURALITÀ DI ASSICURATI

La garanzia viene prestata entro i limiti ed i massimali convenuti in polizza per ogni sinistro il quale resta, a tutti gli effetti, unico anche nel caso siano implicati più di uno degli Assicurati. Tuttavia il massimale verrà utilizzato in via prioritaria a copertura dell'Assicurato contraente ed in via subordinata, per l'eccedenza, a copertura degli altri Assicurati.

CONDIZIONI FACOLTATIVE

Operanti solo se esplicitamente richiamate nella scheda di polizza. Per le presenti Condizioni facoltative operano, se previsti, le franchigie e i limiti di risarcimento esposti.

ART. 6.8 RESPONSABILITÀ CIVILE DEI CONDUTTORI DI ALLOGGI

(Condizione facoltativa A)

L'assicurazione R.C.T. è estesa a favore dei conduttori (condòmini o inquilini) - che assumono la figura di Assicurati - dei locali adibiti ad abitazioni, uffici e/o studi professionali, **esclusi quelli adibiti ad uso diverso**, esistenti nel fabbricato.

La garanzia è prestata per la R.C.T. derivante ai soggetti di cui sopra dalla conduzione e dall'ordinaria manutenzione dei locali occupati (comprese le relative dipendenze civili) e del contenuto delle singole unità abitative ivi esistenti.

A parziale deroga di quanto indicato all'Art. 6.4 "Persone non considerate terzi" i figli e i genitori dell'Assicurato, **purché con lui non conviventi**, sono considerati terzi in caso di sinistro dovuto a spargimento di acqua.

Ai fini della presente estensione di garanzia l'esclusione di cui all'Art. 6.3 "Esclusioni" punto a. si intende abrogata.

ART. 6.9 RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO PRESTATORI DI LAVORO (R.C.O.)

(Condizione facoltativa B)

La Società tiene indenne il proprietario del fabbricato indicato nella scheda di polizza nonché, qualora si tratti di condominio, dell'Amministratore del fabbricato stesso, di quanto questi siano tenuti a pagare (capitale, interessi e spese) quali civilmente responsabili:

1. ai sensi degli Artt. 10 e 11 del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 e del D. Lgs. 23 febbraio 2000 n° 38, per gli infortuni sofferti da prestatori di lavoro da lui dipendenti o da lavoratori parasubordinati assicurati ai sensi dei predetti D.P.R. e D. Lgs., addetti alle attività per le quali è prestata l'assicurazione;

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente /Assicurato.

2. ai sensi del Codice Civile a titolo di risarcimento di danni non rientranti nella disciplina dei citati D.P.R. 1124/65 e D. Lgs. 38/2000, cagionati a prestatori di lavoro di cui al precedente punto 1. per morte e per lesioni personali.

Questa garanzia è prestata con una franchigia di euro 2.500.

L'assicurazione R.C.O. è efficace alla condizione che, al momento del sinistro, l'Assicurato sia in regola con gli obblighi dell'assicurazione di legge, salvo che l'inosservanza degli obblighi di legge derivi da comprovata inesatta interpretazione delle norme di legge in materia.

Da tale assicurazione sono comunque escluse le malattie professionali.

Le coperture R.C.T. e R.C.O. valgono anche per le azioni di rivalsa esperite dall'INPS ai sensi dell'Art. 14 della legge 12 giugno 1984 n. 222.

L'assicurazione è prestata nei limiti del massimale catastrofale e per persona stabiliti in polizza per la Responsabilità Civile verso Terzi e qualora un unico sinistro interessi contemporaneamente la garanzia R.C.T. e quella R.C.O., il risarcimento massimo a carico della Società non potrà superare, complessivamente per le due garanzie impegnate, le somme indicate nella scheda di polizza.

ART. 6.10 RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE DELL'AMMINISTRATORE DEL CONDOMINIO (Condizione facoltativa C)

La Società tiene indenne l'Amministratore del fabbricato in condominio indicato nella scheda di polizza, delle somme che questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile ai sensi di legge e per le attribuzioni previste dall'atto di nomina (ex Art. 1130 C.C.), per perdite pecuniarie, diversi da quanto previsto all'Art. 6.2 "Rischi compresi", involontariamente cagionati a terzi nell'espletamento del mandato affidatogli dai condòmini del fabbricato indicato nella scheda di polizza.

La garanzia comprende le sanzioni di natura fiscale, le multe e le ammende inflitte al condominio ed ai condòmini stessi, i danni derivanti da perdita, distruzione o deterioramento di atti, documenti e titoli non al portatore anche se conseguenti a furto, rapina o incendio.

La presente Condizione facoltativa opera per gli errori professionali posti in essere nel periodo di validità dell'assicurazione che abbiano dato luogo a richieste di risarcimento nel medesimo periodo.

A integrazione di quanto indicato all'Art. 6.4 "Persone non considerate terzi" non sono inoltre considerati terzi i collaboratori ed i dipendenti dell'Assicurato che subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio.

La Società non indennizza i danni:

- a. conseguenti a furto, rapina, perdita, distruzione o deterioramento di valori;**
- b. conseguenti all'attività svolta in proprio da collaboratori o sostituti dell'Amministratore;**
- c. dovuti a omissioni o ritardi nella stipulazione o modifica di polizze di assicurazione e del pagamento dei relativi premi;**
- d. derivanti da trattamento di dati personali.**

Qualora esista altra polizza in capo all'Amministratore per i medesimi rischi, la presente Condizione facoltativa opera solo qualora il massimale previsto dalla polizza coesistente non sia stato sufficiente a risarcire il danno e per l'eccedenza di quanto risarcito da quest'ultima.

Questa garanzia è prestata con l'applicazione di:

- una franchigia di euro 250;**
- un limite di indennizzo di euro 50.000 per sinistro e per anno assicurativo.**

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente /Assicurato.

ART. 6.11 RIEPILOGO DI FRANCHIGIE, SCOPERTI E LIMITI DI RISARCIMENTO

Si riporta nella seguente tabella il riepilogo di franchigie e limiti di indennizzo indicati nei precedenti articoli contenenti le garanzie prestate con la presente Sezione.

RIFERIMENTO	FRANCHIGIA	SCOPERTO	LIMITE DI RISARCIMENTO
Art. 6.1 "Oggetto dell'assicurazione" - Danni derivanti da sospensione e/o interruzione di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi	- - -	- - -	euro 100.000 per sinistro e per anno assicurativo
Art. 6.2 "Rischi compresi" punto 7. - Inquinamento accidentale	- - -	10% con il minimo di euro 2.500	euro 100.000 per sinistro e per anno assicurativo
CONDIZIONE FACOLTATIVA	FRANCHIGIA	SCOPERTO	LIMITE DI INDENNIZZO
Art. 6.9 "Responsabilità civile verso prestatori di lavoro (R.C.O.)' punto 2.	euro 2.500	- - -	- - -
Art. 6.10 "Responsabilità civile professionale dell'amministratore del condominio"	euro 250	- - -	euro 50.000 per sinistro e per anno assicurativo

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente /Assicurato.

SEZIONE DANNI DA ACQUA

ART. 7.1 OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

La garanzia opera esclusivamente in relazione a danni causati da spargimento d'acqua proveniente da impianti idrici, igienici, di riscaldamento, di condizionamento, antincendio e tecnici al servizio del fabbricato, lesionatisi a seguito di:

1. rottura accidentale;
2. gelo; **qualora lo spargimento di acqua derivante da quest'ultima causa si sia originato in locali con impianto di riscaldamento non in funzione da oltre 48 ore consecutive prima del sinistro, la garanzia opera con il limite di indennizzo di euro 5.000 per sinistro;**

relativamente a:

A. DANNI AL FABBRICATO.

La Società indennizza i danni materiali e diretti causati al fabbricato assicurato.

Sono compresi, anche in eccedenza alla somma assicurata, i danni derivanti dalle effettive perdite del canone di affitto del fabbricato assicurato, danneggiato a seguito di sinistro indennizzabile in base alla presente Sezione, per il periodo necessario al suo ripristino, con il massimo di un anno.

La Società indennizza i danni anche se causati con colpa grave del Contraente, dell'Assicurato, dei familiari con loro conviventi o delle persone di cui il Contraente o l'Assicurato debbano rispondere a norma di legge.

B. DANNI A TERZI.

La Società tiene indenne l'Assicurato di quanto questi, in qualità di proprietario del fabbricato assicurato o conduttore delle parti comuni, sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi, compresi i locatari, per morte, per lesioni personali e per distruzione o deterioramento di cose ed animali in conseguenza di un fatto accidentale.

L'assicurazione comprende i danni derivanti da sospensione e/o interruzione di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi, **purchè conseguenti a sinistro indennizzabile a termini della presente garanzia e con un limite di risarcimento per sinistro e per anno assicurativo di euro 100.000.**

L'assicurazione è prestata nel limite del massimale stabilito in polizza per la Responsabilità Civile verso Terzi.

Questa garanzia è prestata con una franchigia di euro 100.

ART. 7.2 ESCLUSIONI

La Società non indennizza i danni:

- a. dovuti a umidità, stillicidio o insalubrità dei locali;
- b. derivanti da piscine e relativi impianti idrici;
- c. **derivanti da spargimento d'acqua causato da gelo di condutture installate all'esterno della costruzione o interrate o in locali sprovvisti di impianti di riscaldamento** (ad eccezione del locale caldaia).

Relativamente alla garanzia A. DANNI AL FABBRICATO sono inoltre esclusi i danni:

- d. causati da atti di guerra, insurrezione, occupazione militare, invasione;
- e. causati da esplosioni o emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazione del nucleo dell'atomo come pure causati da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- f. causati da terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni;



NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente /Assicurato.

g. causati o agevolati con dolo del Contraente, dell'Assicurato, dei familiari con loro conviventi, dei rappresentanti legali o dei soci a responsabilità illimitata (salvo il caso di dolo delle persone di cui il Contraente o l'Assicurato debbano rispondere a norma di legge);

h. causati da atti vandalici o dolosi, scioperi, tumulti popolari e sommosse, atti di terrorismo o sabotaggio organizzato. Tale esclusione non è operante se sulla scheda di polizza è richiamata la Condizione Facoltativa B "Eventi speciali" della Sezione Incendio del fabbricato.

Relativamente alla garanzia DANNI A TERZI sono inoltre esclusi i danni:

i. a cose in consegna o custodia o detenute a qualsiasi titolo;

j. derivanti dall'esercizio, da parte dell'Assicurato o di terzi, di industrie, commerci, arti o professioni;

k. derivanti da lavori di ordinaria e di straordinaria manutenzione, innovazione, ampliamento, sopraelevazione e demolizione.

La garanzia si intende invece operante:

1) per i danni verificatisi durante l'esecuzione di lavori, **che interessino esclusivamente le parti comuni del fabbricato**, di:

- ordinaria manutenzione del fabbricato e di giardini o parchi di pertinenza dello stesso, potatura, sfondamento o abbattimento di alberi;
- straordinaria manutenzione, innovazione, ampliamento, sopraelevazione demolizione, imputabili all'Assicurato nella sua qualità di committente;

2) per la responsabilità civile dei conduttori di alloggi nei termini della Condizione Facoltativa A "Responsabilità civile dei conduttori di alloggi" della Sezione Responsabilità Civile, qualora richiamata sulla scheda di polizza;

l. causati da trabocco o rigurgito di fognature.

ART. 7.3 RISCHI ESCLUSI SE NON ACQUISTATE LE RELATIVE CONDIZIONI FACOLTATIVE

Relativamente ai DANNI AL FABBRICATO sono esclusi, se non operante la relativa Condizione facoltativa, i danni causati da:

a. trabocco o rigurgito di fognature;

b. occlusioni;

c. le spese per la ricerca della rottura e per la sua riparazione.

Relativamente ai DANNI A TERZI sono esclusi, se non operante la relativa Condizione facoltativa, i danni:

d. a cose contenute in locali interrati o seminterrati adibiti a deposito, industria e loro pertinenze, attività commerciali o di servizio;

e. causati da occlusioni.

ART. 7.4 PERSONE NON CONSIDERATE TERZI

Non sono considerati terzi:

a. le persone stabilmente conviventi con l'Assicurato;

b. quando l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, i soci a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto a.

Sono peraltro considerati terzi gli addetti all'amministrazione del fabbricato nella loro qualità di condòmini o inquilini del fabbricato stesso.

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente /Assicurato.

CONDIZIONI FACOLTATIVE

Operanti solo se esplicitamente richiamate nella scheda di polizza. Per le presenti Condizioni Facoltative possono operare, se previsti, franchige, scoperti e limiti di indennizzo esposti.

ART. 7.5 RICERCA GUASTO E RIPRISTINO FABBRICATO

(Condizione facoltativa A - Relativa ai DANNI AL FABBRICATO)

La Società in caso di spargimento di acqua a seguito di rottura accidentale di condutture del fabbricato assicurato, rimborsa le spese sostenute per:

1. riparare o sostituire le tubazioni o parte di esse (con i relativi raccordi) che hanno dato origine allo spargimento d'acqua purchè esse siano:
 - a) collocate nei muri o nei pavimenti del fabbricato;
 - b) collocate in corrispondenza e al di sotto delle superfici calpestabili di locali interrati (cantine, box auto, etc.) o al di sopra dei locali completamente interrati, facenti parte del fabbricato;
 - c) tubazioni interrate, al servizio del fabbricato, non comprese alla precedente lettera b) della presente Condizione facoltativa.
2. demolire e ricostruire le parti del fabbricato necessariamente interessate dalle operazioni di ricerca e ripristino delle tubazioni sopraindicate;
3. sgomberare e trasportare al più vicino scarico i residui del sinistro;
4. eliminare le occlusioni che hanno originato lo spargimento d'acqua, tramite l'utilizzo di getti d'acqua ad alta pressione ("canal jet"). **La presente garanzia opera con l'applicazione di una franchigia di euro 150 ed un limite di indennizzo di euro 1000 per sinistro e non opera per i danni derivanti da trabocco o rigurgito della rete fognaria pubblica.**

Sono in ogni caso escluse le spese per migliorie del fabbricato.

Con riferimento ai danni riguardanti le tubazioni di cui ai punti 1.a e 1.b della presente Condizione Facoltativa, la garanzia opera:

- anche per il rimborso delle spese sostenute per demolire e ricostruire parti di pavimentazioni all'aperto necessariamente interessate dalle operazioni di ricerca e di ripristino delle tubazioni sopraindicate;
- **con l'applicazione di una franchigia di euro 150 per sinistro; tale franchigia si intende elevata ad euro 300 relativamente ai pannelli radianti;**
- **con il limite di indennizzo, per anno assicurativo, del 5% della somma assicurata per il fabbricato e con il massimo di euro 10.000 per sinistro; se la somma assicurata per il fabbricato è inferiore a euro 250.000, il limite di indennizzo per anno assicurativo è fissato in euro 1.250.**

Con riferimento ai danni riguardanti le tubazioni indicate al punto 1.c della presente Condizione Facoltativa, la garanzia opera:

- **con l'applicazione dello scoperto del 20% con il minimo di euro 500;**
- **con il limite di indennizzo pari al 5% della somma assicurata per il fabbricato con il massimo di euro 2.500 per anno assicurativo.**

ART. 7.6 ALTRI DANNI DA ACQUA

(Condizione facoltativa B)

A. RIGURGITO DI FOGNATURE

(Relativa ai DANNI AL FABBRICATO)

La Società, a parziale deroga di quanto previsto dagli Artt. 7.1 "Oggetto dell'assicurazione" e 7.2 "Esclusioni", indennizza i danni materiali e diretti causati al fabbricato assicurato da rigurgito o trabocco di fognature.

Questa garanzia è prestata con l'applicazione di:

- **una franchigia di euro 150 per ogni sinistro;**
- **un limite di indennizzo, per anno assicurativo e per sinistro, del 5% della somma assicurata per il fabbricato.**



NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente /Assicurato.

B. OCCLUSIONE DI CONDUTTURE

(Relativa ai DANNI AL FABBRICATO e A TERZI)

La Società, a parziale deroga di quanto previsto dagli Artt. 7.1 "Oggetto dell'assicurazione" e 7.2 "Esclusioni", risarcisce i danni materiali e diretti causati al fabbricato assicurato e a terzi da occlusioni di condutture, di impianti idrici, igienici e di riscaldamento, **escluse le occlusioni di grondaie e pluviali** se non dovute ad accumulo di neve o grandine.

Questa garanzia è prestata con l'applicazione di:

- una franchigia di euro 150 per ogni sinistro;
- un limite di indennizzo, per sinistro, di euro 100.000.

C. DANNI A COSE IN LOCALI INTERRATI O SEMINTERRATI

(Relativa ai DANNI A TERZI)

La Società, a parziale deroga di quanto previsto dall'Art. 7.2 "Esclusioni", risarcisce i danni alle cose di terzi contenute in locali interrati o seminterrati adibiti a deposito, industria e loro pertinenze, attività commerciali o di servizio **causati esclusivamente da rotture accidentali di impianti e condutture non interrate.**

Questa garanzia è prestata con l'applicazione di:

- uno scoperto del 10% con il minimo di euro 150 per ogni sinistro;
- un limite di indennizzo, per sinistro, di euro 150.000.

ART. 7.7 RIEPILOGO DI FRANCHIGIE, SCOPERTI E LIMITI DI INDENNIZZO O RISARCIMENTO

Si riporta nella seguente tabella il riepilogo di franchigie, scoperti e limiti di indennizzo indicati nei precedenti articoli contenenti le garanzie prestate con la presente Sezione. Per danni derivanti da un'unica causa le franchigie per "Danni da acqua" e per "Occlusione di condutture" si applicano una sola volta qualunque sia la garanzia interessata (danni al fabbricato o a terzi).

RIFERIMENTO	FRANCHIGIA	SCOPERTO	LIMITE DI INDENNIZZO/ RISARCIMENTO
Art. 7.1 "Oggetto dell'assicurazione" - Danni al fabbricato e Danni a terzi	euro 100	- - -	Per Danni al fabbricato la somma assicurata per il fabbricato indicata sulla scheda di polizza Per Danni a terzi il massimale per Responsabilità Civile indicato sulla scheda di polizza con il limite per anno assicurativo di euro 100.000 per danni da sospensione di attività
Art. 7.1.2 "Oggetto dell'assicurazione" - Gelo	euro 100	- - -	euro 5.000 per sinistro in caso di localiconimpiantodiriscaldamento non in funzione da oltre 48 ore

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente /Assicurato.

CONDIZIONE FACOLTATIVA	FRANCHIGIA	SCOPERTO	LIMITE DI INDENNIZZO/ RISARCIMENTO
Art. 7.5 "Ricerca guasto e ripristino del fabbricato" punti 1.a) e 1.b)	euro 150 (elevata a euro 300 per pannelli radianti)	- - -	5‰ della somma assicurata per il fabbricato per anno assicurativo con il massimo di euro 10.000 per singolo sinistro. Se la somma assicurata per il fabbricato è inferiore a euro 250.000: euro 1.250 per anno assicurativo e per singolo sinistro
Art. 7.5 "Ricerca guasto e ripristino del fabbricato" punto 1.c)	- - -	20% con il minimo di euro 500	5‰ della somma assicurata per il fabbricato per anno assicurativo e per singolo sinistro con il massimo di euro 2.500 per singolo sinistro
Art. 7.5 "Ricerca guasto e ripristino del fabbricato" punto 4.	euro 150	- - -	euro 1.000 per singolo sinistro e per anno assicurativo
Art. 7.6 "Altri danni da acqua" lettera A. Rigurgito di fognature	euro 150	- - -	5‰ della somma assicurata per il fabbricato per anno assicurativo e per singolo sinistro
Art. 7.6 "Altri danni da acqua" lettera B. Occlusione di condutture	euro 150	- - -	euro 100.000 per singolo sinistro
Art. 7.6 "Altri danni da acqua" lettera C. Danni a cose in locali interrati o seminterrati	- - -	10% con il minimo di euro 150	euro 150.000 per singolo sinistro



NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente /Assicurato.

SEZIONE TUTELA LEGALE

PREMESSA

La gestione dei sinistri Tutela Legale è stata affidata dalla Società a **ARAG SE Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia** (in seguito denominata ARAG) in Viale del Commercio, 59 - 37135 Verona

- telefono 045 829 04 11
- fax 045 829 05 57 (per invio nuove denunce di sinistro)
045 829 04 49 (per invio successiva documentazione relativa alla gestione del sinistro)
- mail denunce@arag.it (per invio nuove denunce di sinistro) a cui l'Assicurato può rivolgersi direttamente.

ART. 8.1 OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

La Società, alle condizioni della presente polizza e **nei limiti del massimale convenuto**, assicura la Tutela Legale, compresi i relativi oneri non ripetibili dalla controparte, occorrenti all'Assicurato per la difesa dei suoi interessi in sede extragiudiziale e giudiziale, **nei casi indicati**.

Tali oneri sono:

1. le spese per l'intervento del legale incaricato della gestione del caso assicurativo nel rispetto di quanto previsto dal tariffario nazionale forense (D.M. 8 aprile 2004 e successivi aggiornamenti) anche quando la vertenza deve essere trattata tramite il coinvolgimento di un organismo di mediazione;
2. le indennità a carico dell'Assicurato spettanti all'Organismo di mediazione costituito da un Ente di diritto pubblico oppure da un Organismo privato nei limiti di quanto previsto dalla tabella dei compensi prevista per gli organismi di mediazione costituiti da Enti di diritto pubblico. Tale indennità è oggetto di copertura assicurativa solo nel caso in cui la mediazione sia prevista obbligatoriamente per legge;
3. le eventuali spese del legale di controparte, nel caso di soccombenza per condanna dell'Assicurato, o di transazione autorizzata da ARAG ai sensi dell'Art. 10.16 "Gestione del caso assicurativo";
4. le spese per l'intervento del Consulente Tecnico d'Ufficio, del Consulente Tecnico di Parte e di Periti purché scelti in accordo con ARAG ai sensi dell'Art. 10.16 "Gestione del caso assicurativo";
5. le spese processuali nel processo penale (Art. 535 Codice di Procedura Penale);
6. le spese di giustizia;
7. il contributo unificato (D. L. 11.03.2002 n. 28), se non ripetuto dalla controparte in caso di soccombenza di quest'ultima;
8. le spese per la registrazione degli atti giudiziari;
9. le spese per indagini per la ricerca di prove a difesa;
10. le spese dell'arbitro sostenute dall'Assicurato qualora sia incaricato un arbitro per la decisione di controversie previste dalla polizza;
11. le spese di domiciliazione necessarie, **esclusa ogni duplicazione di onorari e i compensi per la trasferta**. È garantito l'intervento di un unico legale per ogni grado di giudizio, territorialmente competente ai sensi dell'Art. 10.3.

ART. 8.2 DELIMITAZIONI DELL'OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

L'Assicurato è tenuto a:

- a. regolarizzare a proprie spese, secondo le vigenti norme relative alla registrazione degli atti giudiziari e non, i documenti necessari per la gestione del caso assicurativo;
- b. ad assumere a proprio carico ogni altro onere fiscale che dovesse presentarsi nel corso o alla fine della causa.

La Società non si assume il pagamento di:

- c. multe, ammende o sanzioni pecuniarie in genere;
- d. spese liquidate a favore delle parti civili costituite contro l'Assicurato nei procedimenti penali (Art. 541 Codice di Procedura Penale).

Le operazioni di esecuzione forzata non vengono ulteriormente garantite nel caso di due esiti negativi.



NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente /Assicurato.

ART. 8.3 ASSICURATI

Le garanzie previste all'Art. 8.1 "Oggetto dell'assicurazione" della presente sezione vengono prestate a tutela dei diritti del Contraente. Vengono altresì assicurati, se espressamente indicati, anche l'amministratore e i condòmini.

Nel caso di controversie fra Assicurati le garanzie vengono prestate unicamente a favore del Contraente.

ART. 8.4 PRESTAZIONI GARANTITE

Le garanzie valgono per:

- a) la difesa in procedimenti penali per delitti colposi o contravvenzioni, compresi i casi di applicazione della pena su richiesta delle parti ex Art. 444 c.p.p. (c.d. patteggiamento), oblazione, remissione di querela, prescrizione, archiviazione, amnistia e indulto. La garanzia è operante anche prima della formulazione ufficiale della notizia di reato.
La garanzia viene prestata all'amministratore ed ai condòmini per le responsabilità connesse alle singole unità immobiliari adibite ad uso abitativo o ad altro uso;
- b) l'esercizio di pretese al risarcimento di danni a cose subiti per fatti illeciti di terzi, compresa la costituzione di parte civile nel procedimento penale a carico di terzi. La garanzia viene estesa all'amministratore ed ai condòmini per i casi che riguardano le rispettive unità immobiliari adibite ad uso abitativo o ad altro uso;
- c) le controversie nascenti da presunte inadempienze contrattuali, proprie o di controparte, relative al Condominio indicato in polizza, **sempreché il valore in lite sia superiore a euro 250 ed inferiore a euro 52.000;**
- d) le controversie individuali relative a rapporti di lavoro tra il Contraente ed i propri dipendenti addetti alla custodia, manutenzione e/o gestione del Condominio;
- e) le controversie per il recupero delle quote condominiali nei confronti dei condòmini morosi **sempreché il valore in lite sia superiore a euro 250 ed inferiore a euro 52.000.** ARAG, accertata la regolarità della denuncia del caso assicurativo, svolgerà in via stragiudiziale ogni azione intesa al recupero dei crediti promuovendo, se necessario, procedimento di ingiunzione e/o esecutivo **purché sussistano oggettive possibilità di recupero;**
- f) le controversie nascenti da violazioni, da parte di condòmini o conduttori, delle disposizioni del regolamento condominiale o norme di legge;
- g) le controversie relative a diritti reali. La garanzia viene estesa anche ai singoli condòmini;
- h) le controversie relative a contestazione d'inosservanza degli obblighi ed adempimenti di cui al D.Lgs. n. 81/2008 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. La garanzia vale per il Contraente qualora **rivesta la qualifica di Committente dei lavori** e per i suoi addetti in qualità di: Responsabile dei lavori, Coordinatore per la progettazione, Coordinatore per l'esecuzione dei lavori, Legali Rappresentanti, Dirigenti, Preposti, Medico Competente, Responsabili dei Servizi di Prevenzione, Lavoratori Dipendenti.

Le garanzie valgono per:

- i) sostenere la difesa nei procedimenti penali per delitti colposi e/o contravvenzioni;
- j) sostenere la difesa in procedimenti penali per omicidio colposo e/o lesioni personali colpose (Artt. 589 - 590 Codice Penale);
- k) proporre opposizione e/o impugnazione avverso i provvedimenti amministrativi, le sanzioni amministrative non pecuniarie e le sanzioni amministrative pecuniarie di importo determinato **in misura non inferiore a euro 250,00.**

Ad eccezione dei Legali Rappresentanti, gli assicurati sono garantiti **se ed in quanto dipendenti del Contraente.**

La presente garanzia opera in deroga all'Art. 8.5 "Esclusioni" lett. b. **limitatamente alla materia amministrativa e lett. h. per le controversie relative alla compravendita, permuta di immobili o relative ad interventi di restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione e costruzione ex novo degli edifici comprese le connesse controversie di fornitura e posa in opera di materiali e/o impianti.**

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente /Assicurato.

A parziale deroga dell'Art. 8.6 "Insorgenza del caso assicurativo", in relazione alla presente prestazione, per insorgenza del caso assicurativo si intende:

- l) il compimento da parte della competente Autorità **del primo atto di accertamento ispettivo o di indagine, amministrativo e/o penale;**
- m) **il momento in cui l'Assicurato abbia o avrebbe cominciato a violare le norme di legge,** nel caso di procedimento penale per omicidio colposo e/o lesioni personali colpose.

La garanzia si estende ai casi assicurativi conseguenti a fatti e/o atti verificatisi durante il periodo di validità del contratto **ed insorti nel termine di dodici mesi dalla cessazione dei soggetti garantiti** dalle funzioni/qualifiche indicate.

ART. 8.5 ESCLUSIONI

Le garanzie non sono valide:

- a. per vertenze concernenti il diritto di famiglia, delle successioni e delle donazioni;
- b. in materia fiscale ed amministrativa;
- c. per fatti conseguenti a tumulti popolari (assimilabili a sommosse popolari), eventi bellici, atti di terrorismo, atti di vandalismo, terremoto, sciopero e serrate, nonché da detenzione od impiego di sostanze radioattive;
- d. per il pagamento di multe, ammende e sanzioni in genere;
- e. per controversie derivanti dalla proprietà o dalla guida di veicoli, imbarcazioni o aeromobili;
- f. per fatti dolosi delle persone assicurate;
- g. per fatti non accidentali relativi ad inquinamento dell'ambiente;
- h. per le controversie relative alla compravendita, permuta di immobili o relative ad interventi di restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione e costruzione ex novo degli edifici comprese le connesse controversie di fornitura e posa in opera di materiali e/o impianti;
- i. per controversie tra Assicurati diversi dal Contraente;
- j. per le vertenze contrattuali con la Società o ARAG.

ART. 8.6 INSORGENZA DEL CASO ASSICURATIVO

Ai fini della presente sezione, per insorgenza del caso assicurativo si intende:

- a) per l'esercizio di pretese al risarcimento di danni extracontrattuali per fatto illecito e per le spese di resistenza alla pretesa di risarcimento avanzate da terzi, **il momento del verificarsi del primo evento che ha originato il diritto al risarcimento;**
- b) per tutte le restanti ipotesi **il momento in cui l'Assicurato, la controparte o un terzo abbia o avrebbe cominciato a violare norme di legge o di contratto.**

In presenza di più violazioni della stessa natura, per il momento di insorgenza del caso assicurativo si fa riferimento alla data della **prima violazione.**

ART. 8.7 INIZIO E TERMINE DELLA GARANZIA

La garanzia assicurativa viene prestata per i casi assicurativi che siano insorti :

- a) **durante il periodo di validità della polizza,** se si tratta di esercizio di pretese al risarcimento di danni extracontrattuali per fatto illecito, per le spese di resistenza alla pretesa di risarcimento avanzate da terzi, di procedimento penale e di ricorsi o opposizioni alle sanzioni amministrative;
- b) **trascorsi tre mesi dalla decorrenza della polizza,** in tutte le restanti ipotesi.

Qualora la presente polizza sia emessa senza soluzione di continuità della copertura assicurativa rispetto ad una polizza precedente di Tutela Legale, la carenza dei 3 (tre) mesi non opera per tutte le prestazioni già previste con la polizza precedente, mentre si intende operante a tutti gli effetti per le nuove prestazioni inserite con il presente contratto.



NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente /Assicurato.

Sarà pertanto onere del contraente, in sede di denuncia sinistro, fornire idonea documentazione atta a comprovare l'esistenza di una polizza precedente di Tutela Legale.

La garanzia si estende ai casi assicurativi che siano insorti durante il periodo di validità del contratto e che siano stati denunciati alla Società, nei modi e nei termini del successivo Art. 11.3 "Sezione Tutela Legale - denuncia del caso assicurativo e libera scelta del legale", **entro dodici mesi dalla cessazione del contratto stesso.**

La garanzia non ha luogo nei casi insorgenti da contratti che nel momento della stipulazione dell'assicurazione fossero stati già disdettati da uno dei contraenti o la cui rescissione, risoluzione o modificazione fosse già stata chiesta da uno dei contraenti.

ART. 8.8 UNICO SINISTRO

Si considerano a tutti gli effetti **unico caso assicurativo:**

- a) vertenze promosse da o contro più persone ed aventi per oggetto domande identiche o connesse;**
- b) indagini o rinvii a giudizio a carico di una o più persone assicurate e dovuti al medesimo evento o fatto.**

In tali ipotesi la garanzia viene prestata a favore di tutti gli assicurati coinvolti, ma il relativo massimale **resta unico e viene ripartito tra loro**, a prescindere dal numero e dagli oneri da ciascuno di essi sopportati.

ART. 8.9 ESTENSIONE TERRITORIALE

Nell'ipotesi di diritto al risarcimento di danni extracontrattuali da fatti illeciti di terzi nonché di procedimento penale l'assicurazione vale per i casi assicurativi che insorgono in Europa o negli stati extraeuropei posti nel Bacino del Mare Mediterraneo sempreché il Foro competente, ove procedere, si trovi in questi territori. In tutte le altre ipotesi la garanzia vale per i casi assicurativi che insorgono e devono essere trattati nella Repubblica Italiana, nella Città Stato del Vaticano e nella Repubblica di San Marino.

CONDIZIONE FACOLTATIVA

Operante solo se esplicitamente richiamate nella scheda di polizza.

ART. 8.10 SPESE DI RESISTENZA

(Condizione Facoltativa A)

Le garanzie previste all'Art. 8.1 "Oggetto dell'assicurazione" valgono per sostenere controversie per resistere alle pretese di risarcimento avanzate da terzi (compresi i condòmini) nei confronti del Condominio per fatto illecito di quest'ultimo.

La garanzia opera esclusivamente in presenza di polizza di responsabilità civile prestata a favore del Condominio e relativa a rischi connessi alla proprietà o conduzione del fabbricato per la quale sia stato corrisposto il relativo premio. In tal caso la garanzia subentra:

- 1) dopo l'esaurimento di ciò che è dovuto dall'assicuratore di responsabilità civile per spese di resistenza e soccombenza su eventi coperti dalla polizza di responsabilità civile;
- 2) in primo rischio (nei termini previsti dalla presente Sezione) qualora la polizza di responsabilità civile, pur esistente, non possa essere attivata in quanto non operante per l'evento in esame.

Le garanzie sono prestate anche per le controversie riguardanti parchi, giardini, alberi e aree scoperte, **purché tutti di pertinenza del fabbricato. Restano escluse dalla garanzia, limitatamente ai danni provocati o subiti da veicoli a motore, le aree scoperte gravate da servitù pubblica sulle quali sia allo stesso tempo consentito il transito di tali veicoli.**

Per le controversie che contrappongono uno o più condòmini al Condominio le garanzie operano esclusivamente a favore di quest'ultimo.

La prestazione opera in parziale deroga all'Art. 8.2 "Delimitazioni dell'oggetto dell'assicurazione" lettera d).



NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente /Assicurato.

SEZIONE ASSISTENZA

PREMESSA

A norma del Decreto Legislativo 7 settembre 2005 n. 209, Art. 175 e successive modificazioni, la Società eroga le prestazioni di Assistenza e/o i servizi aggiuntivi nel caso si rendano necessari a causa degli eventi di seguito indicati, avvalendosi di BLUE ASSISTANCE S.P.A., società di servizi facente parte del Gruppo Reale Mutua.

Le prestazioni di Assistenza ed i servizi sono regolamentati dalle condizioni che seguono e **per poterne usufruire l'Assicurato deve contattare la Centrale Operativa**, funzionante 24 ore su 24 tutti i giorni dell'anno, attivabile con le seguenti modalità:

- telefono, ai numeri:

DALL'ITALIA

DALL'ESTERO



+39 011 742 55 99

- posta elettronica, all'indirizzo: **assistenza@blueassistance.it**

L'Assicurato dovrà comunicare:

- **le proprie generalità;**
- **il numero di polizza;**
- **il tipo di prestazione richiesta;**
- **il numero di telefono al quale può essere contattato e l'indirizzo del luogo in cui la prestazione è richiesta.**

Qualora l'Assicurato non abbia contattato per qualsiasi motivo la Centrale Operativa, la Società non è tenuta a pagare indennizzi per prestazioni non disposte direttamente dalla Centrale Operativa stessa.

ART. 9.1 OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

A. INVIO DI UN IDRAULICO

Qualora l'Assicurato necessiti dell'intervento di emergenza di un idraulico presso la sua abitazione (ed eventuali locali accessori quali box auto, cantine ecc.) facente parte del fabbricato indicato sulla scheda di polizza per:

1. allagamento, mancanza totale d'acqua o di riscaldamento dovuti a rottura, occlusioni o guasto di condutture e altre componenti fisse dell'impianto idraulico o termico;
2. infiltrazioni dovute a rottura o guasto delle tubazioni, condutture e altre componenti fisse dell'impianto idraulico;

la Centrale Operativa provvede al suo invio per riparare il danno.

Per ogni abitazione di cui è composto il fabbricato indicato sulla scheda di polizza, **la garanzia è prestata con il limite di indennizzo di euro 250 per anno assicurativo.**

Sono compresi i costi relativi a parti di ricambio e componenti usurati o guasti, strettamente necessari per effettuare la riparazione d'emergenza.

L'eventuale addebito del diritto di chiamata è a carico della Società anche in eccedenza al limite sopra indicato.

Sono a carico dell'Assicurato gli interventi dovuti a:

- **interruzioni della fornitura dipendenti dall'ente erogatore;**
- **rottura, occlusione o guasto di rubinetti, boiler e di tubature mobili collegate o meno ad un apparecchio;**
- **guasti o cattivo funzionamento della caldaia e del bruciatore;**
- **infiltrazioni derivanti da guasto di rubinetti o di sanitari;**

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente /Assicurato.

- mancato scarico delle acque nere degli impianti igienico-sanitari dovuto a occlusione di condutture fisse di scarico dell'impianto idraulico facenti parte della colonna di scarico condominiale o di altre tubazioni di proprietà comune.

B. INVIO DI UN ELETTRICISTA

Qualora l'Assicurato necessiti dell'intervento di emergenza di un elettricista presso la sua abitazione (ed eventuali locali accessori quali box auto, cantine, ecc.) facente parte del fabbricato indicato sulla scheda di polizza per mancanza di corrente dovuta a guasto di interruttori, impianti di distribuzione o prese di corrente, la Centrale Operativa provvede al suo invio per riparare il danno.

Per ogni abitazione di cui è composto il fabbricato indicato sulla scheda di polizza, **la garanzia è prestata con il limite di indennizzo di euro 250 per anno assicurativo.**

Sono compresi i costi relativi a parti di ricambio e componenti usurati o guasti, strettamente necessari ad effettuare la riparazione d'emergenza.

L'eventuale addebito del diritto di chiamata è a carico della Società anche in eccedenza al limite sopra indicato.

Sono a carico dell'Assicurato gli interventi dovuti a:

- interruzioni della fornitura dovuti all'ente erogatore;
- guasti al cavo di alimentazione del fabbricato.

C. INVIO DI UN FABBRO O DI UN FALEGNAME

Qualora l'Assicurato necessiti dell'intervento di emergenza di un fabbro o di un falegname presso la sua abitazione (ed eventuali locali accessori quali box auto, cantine, ecc.) facente parte del fabbricato indicato sulla scheda di polizza, perché la funzionalità degli accessi o la loro sicurezza è compromessa a seguito di:

- 1) furto consumato o tentato;
- 2) smarrimento, scippo, rapina, rottura delle chiavi;
- 3) guasto o scasso di serrature e serrande,

la Centrale Operativa provvede al suo invio per ripristinare l'efficienza degli accessi.

Per ogni abitazione di cui è composto il fabbricato indicato sulla scheda di polizza, **la garanzia è prestata con il limite di indennizzo di euro 250 per anno assicurativo.**

Sono compresi i costi relativi a parti di ricambio e componenti usurati o guasti, strettamente necessari ad effettuare la riparazione d'emergenza.

L'intervento è garantito per le porte di ingresso alle singole abitazioni nonché, a parziale deroga di quanto previsto all'Art. 9.3 alla porta principale di ingresso alle parti comuni del fabbricato. **L'intervento non è garantito per le porte interne del fabbricato.**

L'eventuale addebito del diritto di chiamata è a carico della Società anche in eccedenza al limite sopra indicato.

ART. 9.2 AMBITO DI OPERATIVITÀ

La Società fornisce ai condòmini e agli inquilini che abitano nel fabbricato indicato sulla scheda di polizza la prestazione esclusivamente:

- 1) nelle ore notturne (dalle ore 20.00 alle ore 8.30 dal lunedì al venerdì);
- 2) nel fine settimana (dalle ore 20.00 del venerdì alle ore 8.30 del lunedì);
- 3) nei giorni festivi (dalle ore 20.00 del giorno precedente il festivo alle ore 8:30 del giorno successivo);
- 4) dal 1 al 31 agosto (dalle ore 00.00 alle ore 24.00) o, in alternativa, in altro periodo di ferie dell'Amministratore di durata analoga e continuativa. **In quest'ultimo caso la garanzia opererà purché il periodo sia stato segnalato alla Centrale Operativa mediante fax da inviarsi almeno 5 giorni lavorativi prima dell'inizio delle ferie.**



NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente /Assicurato.

ART. 9.3 ESCLUSIONI

La Società non presta le garanzie qualora il sinistro sia conseguenza diretta di:

- a) guerre, insurrezioni, occupazioni militari;
- b) eruzioni vulcaniche, terremoti, trombe d'aria, uragani, alluvioni, inondazioni e altri sconvolgimenti della natura;
- c) trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo (naturali o provocati) e accelerazioni di particelle atomiche;
- d) atti dolosi compiuti o tentati dall'Assicurato;
- e) eventi che riguardino caldaie centralizzate, ascensori e comunque ogni altro impianto o parte del **fabbricato che sia di proprietà comune**, fatto salvo quanto previsto dalla garanzia di cui all'Art. 9.1 "Oggetto dell'assicurazione" punto C..

Valgono inoltre le specifiche esclusioni o deroghe eventualmente previste nelle singole garanzie.

ART. 9.4 EFFICACIA TERRITORIALE DELL'ASSICURAZIONE

Le prestazioni sono fornite in Italia, Repubblica di San Marino, Città del Vaticano.

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente /Assicurato.

NORME CHE REGOLANO LA LIQUIDAZIONE DEI DANNI

SEZIONI INCENDIO (DEL FABBRICATO E DEL CONTENUTO DELL'ABITAZIONE) - CRISTALLI - DANNI DA ACQUA AL FABBRICATO

ART. 10.1 TITOLARITÀ DEI DIRITTI NASCENTI DALLA POLIZZA

Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal Contraente o dalla Società. Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni. L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa. L'indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell'interesse assicurato.

ART. 10.2 PROCEDURA PER LA VALUTAZIONE DEL DANNO

L'ammontare del danno è concordato con le seguenti modalità:

1. direttamente dalla Società, o persona da questa incaricata, con il Contraente o persona da lui designata; oppure, a richiesta di una delle Parti:

2. fra due Periti nominati uno dalla Società ed uno dal Contraente con apposito atto unico.

I due Periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo Perito deve intervenire soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.

Ciascun Perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo. Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto.

Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito, quelle del terzo Perito sono ripartite a metà.

ART. 10.3 MANDATO DEI PERITI

I Periti, nell'assolvimento del loro mandato, devono:

1. indagare sulle circostanze di tempo e di luogo, approfondendo gli accertamenti in ordine a natura, causa e modalità del sinistro;
2. verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato o mutato il rischio e non fossero state comunicate;
3. verificare se il Contraente (o l'Assicurato) ha adempiuto agli obblighi contrattualmente previsti in caso di sinistro, svolgendo inoltre ogni attività utile a verificare l'esistenza di eventuali ulteriori garanzie assicurative sugli stessi beni;
4. verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate di cui all'ubicazione del rischio indicata sulla scheda di polizza, determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del sinistro secondo i criteri di valutazione previsti contrattualmente;
5. procedere alla stima ed alla liquidazione del danno e delle spese di salvataggio a termini contrattuali, con idoneo atto conclusivo di perizia, avendo cura di indicare lo stato dei ripristini/rimpiazzi laddove sia contrattualmente prevista l'erogazione di un supplemento per valore a nuovo.

I risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in apposito verbale, con allegate le stime dettagliate, da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.

I risultati delle operazioni peritali anzidette di cui ai punti 4. e 5. sono obbligatori per le Parti le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errore, violenza, o di violazioni dei patti contrattuali, impugnativa in ogni caso qualsiasi eccezione inerente l'indennizzabilità del danno.



NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente /Assicurato.

La perizia collegiale, quando si abbia ricorso al terzo Perito in caso di disaccordo, è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia. I Periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziaria.

ART. 10.4 VALORE DELLE COSE ASSICURATE E DETERMINAZIONE DEL DANNO

Premesso che l'attribuzione del valore che le cose assicurate - illese, danneggiate, distrutte o rubate - avevano al momento del sinistro è ottenuta sulla base dei criteri stabiliti nelle singole Sezioni agli articoli 3.5 "Valore del fabbricato assicurato", 4.3 e 5.3 "valore delle cose assicurate", la determinazione del danno viene eseguita secondo i seguenti criteri:

A. SEZIONE INCENDIO DEL FABBRICATO

1. per il fabbricato: si stima il valore a nuovo delle parti distrutte ed il costo per riparare quelle soltanto danneggiate e si deduce da tale risultato il valore dei recuperi; si intendono compresi, altresì, gli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria, parcelle professionali, spese di fondazione, costi di ricostruzione nuovi edifici (ex legge n.10 del 28/1/1977 Art. 6 e D.M. n.801 del 19/5/1977 e successive modificazioni), che l'Assicurato ha dovuto effettivamente sostenere.
Laddove gli oneri di ricostruzione a seguito di sinistro indennizzabile ai sensi della presente polizza dovessero subire implementazioni in conseguenza di mutate normative costruttive, si terrà conto di tale aspetto nella definizione del danno indennizzabile nella misura del 5% che andrà computato sulle sole componenti strutturali del fabbricato;
2. per i danni derivanti dalla perdita di pigione: si determina il tempo strettamente necessario per il ripristino dei locali danneggiati.

B. SEZIONE INCENDIO DEL CONTENUTO DELL'ABITAZIONE

per il contenuto si stima il valore delle cose colpite dal sinistro e si deduce il valore ricavabile dalle cose rimaste danneggiate o illese, con le seguenti norme:

- a) per arredamento: il valore a nuovo **con il limite del doppio del valore allo stato d'uso;**
- b) per oggetti pregiati, gioielli e preziosi: il valore commerciale.

C. SEZIONE CRISTALLI

L'ammontare del danno è dato dal rimborso delle spese sostenute per la sostituzione delle lastre con altre nuove, uguali o equivalenti per caratteristiche, compresi i costi di trasporto e installazione.

ART. 10.5 ESAGERAZIONE DOLOSA DEL DANNO

Il Contraente o l'Assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara distrutte cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette cose salvate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce, gli indizi materiali del reato, i residui del sinistro o facilita il progresso di questo, perde il diritto all'indennizzo.

ART. 10.6 ASSICURAZIONE PARZIALE

(non operante per le garanzie prestate a primo rischio assoluto)

Se dalle stime fatte con le norme dell'Art. 10.4 "Valore delle cose assicurate e determinazione del danno" risulta che il valore della partita fabbricato eccedeva al momento del sinistro la somma assicurata con la partita stessa, la Società risponde del danno in proporzione del rapporto tra la somma assicurata e il valore risultante al momento del sinistro.

ART. 10.7 DEROGA ALLA REGOLA PROPORZIONALE

(non operante per le garanzie prestate a primo rischio assoluto)

A parziale deroga dell'Art. 10.6 "Assicurazione parziale" si conviene che la regola proporzionale ivi prevista non trova applicazione qualora il valore della partita fabbricato non superi del 10% la somma assicurata.
In caso detto limite risulti superato, la regola proporzionale verrà applicata per l'eccedenza.



NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente /Assicurato.

ART. 10.8 ANTICIPO INDENNIZZI

(operante per la sezione incendio del fabbricato)

L'Assicurato ha diritto di ottenere, prima della liquidazione del sinistro, il pagamento di un acconto pari al 50% dell'importo minimo che dovrebbe essere pagato in base alle risultanze acquisite, **a condizione che non siano sorte contestazioni sull'indennizzabilità del sinistro stesso e che l'indennizzo complessivo sia prevedibile in almeno euro 50.000.**

L'obbligazione della Società verrà in essere dopo 90 giorni dalla data di denuncia del sinistro, sempre che siano trascorsi almeno 30 giorni dalla richiesta dell'anticipo.

L'anticipo non potrà comunque essere superiore a euro 1.000.000.

ART. 10.9 LIMITE MASSIMO DI INDENNIZZO

Salvo i casi previsti:

- dall'Art.1914 del Codice Civile;
- dall'Art. 3.2 "Oggetto dell'assicurazione" al punto 19. della Sezione Incendio del fabbricato, per nessun titolo la Società potrà essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata.

ART. 10.10 PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO

Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la Società provvede al pagamento dell'indennizzo entro 30 giorni dalla data dell'atto di liquidazione del danno sempre che sia trascorso il termine di 30 giorni dalla data del sinistro senza che sia stata fatta opposizione.

Relativamente alla Sezione Incendio - qualora il danno sia superiore al 70% del valore a nuovo - il pagamento sarà effettuato con le seguenti modalità:

- 1. entro 30 giorni dalla data di sottoscrizione dell'atto di liquidazione verrà corrisposto l'indennizzo del danno secondo la valutazione allo stato d'uso;**
- 2. entro 30 giorni dalla comunicazione dell'avvenuta ricostruzione o rimpiazzo secondo il preesistente tipo e genere verrà corrisposto il pagamento della differenza che, aggiunta all'importo di cui al punto 1, determina l'ammontare complessivo dell'indennizzo, calcolato in base all'Art. 10.4.**

Il pagamento avverrà a condizione che la ricostruzione o il rimpiazzo avvenga comunque entro dodici mesi dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia.

Se è stato aperto un procedimento penale sulla causa del sinistro, il pagamento sarà effettuato qualora dal procedimento stesso risulti che non ricorre alcuno dei casi previsti dagli Artt. 3.3.c e 4.2.c.

SEZIONI RESPONSABILITÀ CIVILE - DANNI DA ACQUA A TERZI

ART. 10.11 GESTIONE DELLE VERTENZE DI DANNO - SPESE LEGALI

La Società assume fino a quando ne ha interesse la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'Assicurato, designando ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso. Tuttavia, in caso di definizione transattiva, la Società, a richiesta dell'Assicurato o del Contraente e ferma ogni altra condizione di polizza, continuerà a proprie spese la gestione in sede giudiziale penale della vertenza fino ad esaurimento del giudizio nel grado in cui questo si trova al momento dell'avvenuta transazione.

Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra Società e Assicurato in proporzione del rispettivo interesse. La Società non riconosce spese incontrate dall'Assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe



NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente /Assicurato.

od ammende né delle spese di giustizia penale.

L'Assicurato, convenuto in un procedimento di mediazione come previsto dal D.Lgs. n. 28/2010, avente per oggetto una richiesta attinente la presente assicurazione, ha l'obbligo di darne tempestiva comunicazione alla Società, trasmettendo ogni informazione e documento utile alla valutazione del fatto e ad integrazione della denuncia di sinistro ritualmente presentata.

In caso di accordi raggiunti in sede stragiudiziale, compreso il procedimento di mediazione, a cui non abbia partecipato la Società ovvero non abbia potuto partecipare a mezzo di propri incaricati, o comunque in caso di accordi cui la Società non abbia prestato il proprio specifico assenso, la Società non sarà tenuta a riconoscerne l'esito, né a sostenere il rimborso di somme a qualsivoglia titolo, né i costi, né le spese e le competenze del procedimento.

ART. 10.12 LIMITE MASSIMO DI RISARCIMENTO

In nessun caso la Società potrà essere tenuta a pagare per ogni sinistro un risarcimento superiore a euro 5.000.000 anche se, per effetto della clausola "Adeguamento automatico ISTAT", i massimali assicurati risultino superiori a tale importo.

ART. 10.13 ASSICURAZIONE PARZIALE – DEROGA ALLA REGOLA PROPORZIONALE

Se al momento del sinistro il valore di ricostruzione a nuovo del fabbricato (escluso il valore dell'area) eccede la somma assicurata per il fabbricato di oltre il 10%, la Società risponde del danno in proporzione al rapporto tra questa e il predetto valore di ricostruzione e in ogni caso nei limiti dei massimali ridotti in uguale proporzione.

ART. 10.14 FABBRICATI IN CONDOMINIO

Qualora l'assicurazione sia stipulata da un singolo condòmino e per altre parti del fabbricato assicurato esistano assicurazioni di responsabilità civile stipulate dal condominio, da altri condòmini o dallo stesso Assicurato con altra polizza presso la sottoscritta Società, questa sarà tenuta a rispondere per ogni sinistro cagionato dalla proprietà comune per un importo complessivo non superiore a euro 5.000.000 fermi i limiti massimi di risarcimento stabiliti dal presente contratto per la parte di responsabilità risalente all'Assicurato.

Qualora l'importo dei danni superasse la somma di euro 5.000.000 i risarcimenti dovuti dalla Società in esecuzione dei singoli contratti saranno proporzionalmente ridotti.

SEZIONE TUTELA LEGALE

ART. 10.15 FORNITURA DEI MEZZI DI PROVA E DEI DOCUMENTI OCCORRENTI ALLA PRESTAZIONE DELLA GARANZIA ASSICURATIVA

Se l'Assicurato richiede la copertura assicurativa è tenuto a:

- a) informare immediatamente la Società o ARAG in modo completo e veritiero di tutti i particolari del caso assicurativo, nonché indicare i mezzi di prova e documenti e, su richiesta, metterli a disposizione;
- b) conferire mandato al Legale incaricato della tutela dei suoi interessi, nonché informarlo in modo completo e veritiero su tutti i fatti, indicare i mezzi di prova, fornire ogni possibile informazione e procurare i documenti necessari.

ART. 10.16 GESTIONE DEL CASO ASSICURATIVO

Ricevuta la denuncia del caso assicurativo, ARAG si adopera per realizzare un bonario componimento della controversia.

Ove ciò non riesca, **se le pretese dell'Assicurato presentino possibilità di successo** e in ogni caso quando

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente /Assicurato.

sia necessaria la difesa in sede penale, la pratica viene trasmessa al legale scelto nei termini dell'Art.11.3. La garanzia assicurativa viene prestata anche per ogni grado superiore di procedimento sia civile che penale **se l'impugnazione presenta possibilità di successo.**

L'Assicurato non può addivenire direttamente con la controparte ad alcuna transazione della vertenza, sia in sede extragiudiziaria che giudiziaria, senza preventiva autorizzazione di ARAG.

L'eventuale nomina di Consulenti Tecnici di Parte e di Periti in genere **viene concordata con ARAG.**

ARAG così come la Società, non è responsabile dell'operato di Legali, Consulenti Tecnici e Periti.

In caso di conflitto di interessi o di disaccordo in merito alla gestione dei casi assicurativi tra l'Assicurato e la Società e/o ARAG, la decisione può venire demandata, con facoltà di adire le vie giudiziarie, ad un arbitro che decide secondo equità, designato di comune accordo dalle parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale competente a norma del Codice di Procedura Civile.

Ciascuna delle parti contribuisce alla metà delle spese arbitrali, quale che sia l'esito dell'arbitrato.

ARAG avverte l'Assicurato del suo diritto di avvalersi di tale procedura.

ART. 10.17 RECUPERO DI SOMME

Spettano integralmente all'Assicurato i risarcimenti ottenuti ed in genere le somme recuperate o comunque corrisposte dalla controparte a titolo di capitale ed interessi.

Spettano invece ad ARAG, che li ha sostenuti o anticipati, gli onorari, le competenze e le spese liquidate in sede giudiziaria o concordate transattivamente e/o stragiudizialmente.

SEZIONE ASSISTENZA

ART. 10.18 MANCATO UTILIZZO DELLE PRESTAZIONI

La Società non è tenuta a fornire alcun altro aiuto, in denaro o in natura, in alternativa o a titolo di compensazione in caso di prestazioni non usufruite o usufruite solo parzialmente per scelta dell'Assicurato o per negligenza di questi.

La Società non assume responsabilità per danni conseguenti a un suo mancato o ritardato intervento dovuto a causa di forza maggiore, a circostanza fortuita e imprevedibile o a disposizioni di autorità locali che vietino l'intervento di assistenza previsto.

ART. 10.19 RIMBORSO PER PRESTAZIONI INDEBITAMENTE OTTENUTE

La Società si riserva il diritto di chiedere all'Assicurato il rimborso delle spese sostenute in seguito all'effettuazione della/e prestazione/i di assistenza che si accertino non essere dovute in base alle Condizioni Contrattuali.

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente /Assicurato.

COSA FARE IN CASO DI SINISTRO

ART. 11.1 SEZIONI INCENDIO DEL FABBRICATO – INCENDIO DEL CONTENUTO DELL'ABITAZIONE - CRISTALLI – DANNI DA ACQUA (AL FABBRICATO)

In caso di sinistro il Contraente o l'Assicurato deve:

1. **fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno;** le relative spese sono a carico della Società secondo quanto previsto dalla legge ai sensi dell'Art.1914 C.C.;
2. **darne avviso all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società entro dieci giorni da quando ne ha avuto conoscenza ai sensi dell'Art. 1913 C.C.;**
3. **fare, nei cinque giorni successivi all'avviso, relativamente ai danni di incendio o di sinistro presumibilmente doloso, dichiarazione scritta all'Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo, precisando, in particolare: il momento dell'inizio del sinistro, la causa presunta del sinistro e l'entità approssimativa del danno. Copia di tale dichiarazione deve essere trasmessa alla Società, entro i cinque giorni successivi;**
4. **conservare le tracce ed i residui del sinistro fino al termine delle operazioni peritali (ovvero quando viene sottoscritto l'apposito verbale) oppure, ove insorgano contestazioni, fino a liquidazione del danno senza avere, per questo, diritto ad indennità alcuna;**
5. **predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore delle cose distrutte o danneggiate, nonchè a richiesta, uno stato particolareggiato delle altre cose assicurate esistenti al momento del sinistro con indicazione del rispettivo valore, mettendo comunque a disposizione i suoi registri, conti, fatture e qualsiasi documento che possa essere richiesto dalla Società o dai Periti ai fini delle loro indagini e verifiche.**
Dovrà poi essere svolta ogni attività utile al fine di acquisire informazioni in relazione ad eventuali garanzie assicurative a tutela dei beni sinistrati: ciò al fine di consentire, ove ne esistano i presupposti, che venga data applicazione alla disciplina dell'art. 1910 C.C.;
6. **dimostrare l'effettiva consistenza del danno, tenendo a disposizione tutti i documenti utili o altri elementi di prova.**

L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo ai sensi dell'Art. 1915 C.C.

ART. 11.2 SEZIONI RESPONSABILITÀ CIVILE – DANNI DA ACQUA (A TERZI)

In caso di sinistro, l'Assicurato od il Contraente deve **darne avviso scritto all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società entro dieci giorni da quando ne ha avuto conoscenza ai sensi dell'Art. 1913 C.C.**

La denuncia deve contenere la narrazione del fatto, l'indicazione delle conseguenze, del nome dei danneggiati e dei testimoni nonchè della data, del luogo e delle cause del sinistro.

Il Contraente o l'Assicurato deve inoltre segnalare alla Società qualsiasi fatto o circostanza che possa far presumere una responsabilità dell'Assicurato anche se non è stata avanzata richiesta di risarcimento.

L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo ai sensi dell'Art. 1915 C.C.

Ove poi risulti che egli abbia agito in connivenza con i terzi danneggiati o ne abbia favorito le pretese, decade dai diritti dell'assicurazione.

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente /Assicurato.

ART. 11.3 SEZIONE TUTELA LEGALE – DENUNCIA DEL CASO ASSICURATIVO E LIBERA SCELTA DEL LEGALE

L'Assicurato deve immediatamente denunciare all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Sede della Società o ad ARAG qualsiasi caso assicurativo nel momento in cui si è verificato e/o ne abbia avuto conoscenza.

In ogni caso deve, pena la decadenza dal diritto alla garanzia assicurativa, fare pervenire all'Agenzia o alla Sede della Società o ad ARAG notizia di ogni atto a Lui notificato entro tre giorni dalla data della notifica stessa.

L'Assicurato ha il diritto di scegliere liberamente il legale cui affidare la tutela dei propri interessi, iscritto presso il foro ove ha sede l'Ufficio Giudiziario competente per la controversia, indicandolo alla Società contemporaneamente alla denuncia del caso assicurativo.

Se l'Assicurato non fornisce tale indicazione, la Società o ARAG lo invita a scegliere il proprio legale e, nel caso in cui l'Assicurato **non vi provveda, può nominare direttamente il legale, al quale l'Assicurato deve conferire mandato.**

L'Assicurato ha comunque il diritto di scegliere liberamente il proprio legale nel caso di conflitto di interessi con ARAG.

ART. 11.4 SEZIONE ASSISTENZA

Il Contraente, o l'Assicurato, deve contattare immediatamente la Centrale Operativa e deve fornire ogni informazione richiesta.

La Società ha facoltà di richiedere qualsiasi documentazione a comprova dell'evento che ha determinato la prestazione fornita **e non perde il diritto di far valere in qualunque momento e in ogni caso eventuali eccezioni.**

Qualora l'Assicurato non abbia contattato per qualsiasi motivo la Centrale Operativa, la Società non è tenuta a pagare indennizzi per prestazioni non disposte direttamente dalla Centrale Operativa stessa. Nel caso in cui l'Assicurato venga autorizzato ad anticipare il costo delle prestazioni garantite in polizza, dovrà inoltrare alla Centrale Operativa, entro 30 giorni dalla data dell'evento:

- giustificativi di spesa, in originale;
- descrizione dell'evento occorso;
- documentazione attestante l'evento, in originale.

Nel caso in cui le prestazioni fornite dalla Centrale Operativa superino i massimali previsti o prevedano dei costi a carico dell'Assicurato, quest'ultimo deve concordare con la Centrale Operativa sufficienti salvaguardie di rimborso.

BENVENUTI IN ITALIANA

800-101313

Dal lunedì al sabato dalle 8 alle 20

benvenutinitaliana@italiana.it



Mod. MULTI53151/FI



REALE GROUP

T O G E T H E R M O R E

COMPAGNIA ITALIANA DI PREVIDENZA, ASSICURAZIONI E RIASSICURAZIONI S.p.A. - Fondata nel 1889 - Sede Legale e Direzione Generale: Via Marco Ulpio Traiano, 18 - 20149 Milano (Italia) - Tel +39 02 397161 - Fax +39 02 3271270 - italiana@pec.italiana.it www.italiana.it - Registro Imprese Milano, Codice Fiscale e N. Partita IVA 00774430151 - R.E.A. Milano N. 7851 - Capitale Sociale Euro 40.455.077,50 i.v. - Società con un unico socio: Società Reale Mutua di Assicurazioni - Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento della Società Reale Mutua di Assicurazioni - Iscritta al numero 1.00004 dell'Albo delle imprese di assicurazione e riassicurazione ed appartenente al Gruppo assicurativo Reale Mutua, iscritto al numero 006 dell'Albo dei gruppi assicurativi.



Il presente documento è stampato su carta certificata FSC®. Il marchio FSC® identifica i prodotti contenenti legno proveniente da foreste gestite in maniera corretta e responsabile secondo rigorosi standard ambientali, sociali ed economici.